

DCIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.
Congedi	24319
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	24352
<i>(Presentazione)</i>	24331
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	24319
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619)	24328
PRESIDENTE	24328, 24345
CECCHERINI	24328
CIMENTI	24331
BARBINA	24333
CORBINO	24339
AMBRICO	24345
BURATO	24349
PIERACCINI, <i>Relatore di minoranza</i>	24352
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	24339
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	24352
<i>(Deferimento a Commissione in sede le- gislativa)</i>	24320
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	24320
Interrogazioni, interpellanza e mozioni	
<i>(Annunzio)</i>	24359

	PAG.
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	24320
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	24320, 24325
BIMA	24321
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	24322, 24323, 24326, 24328
BETTINOTTI	24323
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	24323
GENNAI TONIETTI ERISIA	24324
PERLINGIERI	24325
PAOLUCCI	24327

La seduta comincia alle 15,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carratelli, Del Bo e Pietrosanti.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

per requisizioni disposte dalle forze armate alleate.» (1701).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Deferimento di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (1690) possa — come già si è fatto per una precedente analoga proposta dei deputati medesimi — essere deferita all'esame e all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rimessione all'Assemblea di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo il prescritto numero di deputati chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Diecidue e Cimenti: « Modificazioni alla legge 21 giugno 1928, n. 1588, ed alla legge 2 luglio 1929, n. 1151, contenenti provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo » (1535), già deferita alla X Commissione permanente, in sede legislativa, sia rimessa per l'approvazione all'Assemblea, il provvedimento rimane assegnato alla Commissione medesima, in sede referente.

Comunico inoltre che, avendo nella seduta di stamane della XI Commissione permanente (lavoro), durante la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1661) un quinto dei componenti chiesto che la proposta medesima, già deferita alla Commissione in sede legislativa, sia rimessa per l'approvazione alla Camera, il provvedimento rimane assegnato alla Commissione in sede referente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è degli onorevoli Bima e Cagnasso, ai ministri del tesoro, della

pubblica istruzione e dell'interno, « per conoscere se non intendano promuovere una indagine sulla reale situazione creatasi a carico delle opere pie, ed in particolare degli asili infantili, in seguito all'approvazione dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914, relativa alla rivalutazione degli oneri previdenziali con la citata legge approvati e che non possono in modo alcuno essere sopportati dalle amministrazioni interessate. E se, nelle more di tale indagine, non intenda il Governo disporre la sospensione dei ruoli di esazione o quanto meno sostituirsi alle rispettive amministrazioni, o diversamente disporre, per quanto riguarda il pagamento di tali contributi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La legge 21 novembre 1949, n. 914, nello stabilire i contributi dovuti per ciascun iscritto agli istituti di previdenza, si è ispirata al concetto generale di apportare un ampliamento alla base di contribuzione, la quale infatti risulta pari alla retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e di un ammontare fisso di lire 120 mila.

Tale ampliamento della base di contribuzione è diretto allo scopo di rendere produttivi di pensione, oltre alla retribuzione pensionabile, anche gli altri emolumenti che possono spettare al dipendente durante lo stato di attività di servizio, come il premio di presenza, il compenso per il lavoro straordinario e l'indennità di carovita.

In tal modo si è reso possibile, con la stessa legge n. 914, migliorare sensibilmente il trattamento di quiescenza. Infatti il trattamento stesso viene a essere costituito: dalla pensione (da liquidare in correlazione a una retribuzione pari a quella effettivamente pensionabile, aumentata del 20 per cento per tener conto degli eventuali emolumenti accessori: lavoro straordinario, indennità di presenza, ecc.); dall'assegno supplementare commisurato agli anni di servizio, per il quale la base di contribuzione si allarga a lire 60 mila; dall'indennità di carovita, che dà luogo all'ampliamento di ulteriori lire 60 mila della base predetta.

Emerge pertanto chiaro che le contribuzioni dovute all'infuori della retribuzione strettamente pensionabile si concretano, nello stato di quiescenza, in un trattamento avente esclusivo carattere previdenziale, trattamento che, nei casi di retribuzioni esigue, può risultare ben superiore alle retribuzioni stesse.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

In definitiva, poiché sia l'assegno supplementare, sia il carovita, vengono corrisposti in misure indipendenti dalle retribuzioni esigue o elevate godute dall'iscritto, si è ritenuto opportuno fissare anche in misura unica la predetta aggiunta di lire 120 mila per la formazione della base di contribuzione.

Il personale delle opere pie e degli asili infantili iscritti alla sezione autonoma benefica, come tutti gli iscritti agli istituti di previdenza, dei predetti sensibili vantaggi di trattamento: quindi non vi è dubbio che pure per esso la base di contribuzione da considerarsi sia quella ampliata nel modo che si è sopra esposto.

L'articolo 15 della citata legge n. 914 stabilisce al riguardo, nei confronti degli iscritti alla sezione autonoma, che il contributo complessivo è pari al 18 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oltre la somma fissa di lire 21.600, corrispondente al 18 per cento di lire 120 mila. E, poiché la percentuale di calcolo del 18 per cento applicata sulla nuova base di contribuzione è uguale a quella precedente in vigore e corrisponde a un di presso al costo del trattamento di quiescenza risultante dalle valutazioni attuariali, emerge il fatto che il predetto contributo non è in alcuna sua parte destinato a rivalutazioni dei servizi prestati nel passato dagli iscritti alla sezione, ma si traduce per intero nel migliorato trattamento di pensione.

È d'altra parte da tener presente che gli insegnanti degli asili, anche se appartenenti a ordini religiosi, sono veri e propri prestatori d'opera, per i quali non si può prescindere dall'obbligo previdenziale, che porta al trattamento di quiescenza in relazione all'effettiva opera svolta dagli insegnanti stessi.

Circa la sospensione del versamento dei contributi alla sezione autonoma, di cui è parola nella interrogazione, è da considerare che essa non potrebbe assolutamente essere consentita, in quanto pregiudicherebbe l'equilibrio finanziario della sezione stessa ora impegnata nel pagamento delle pensioni (fortemente aumentate in applicazione della legge 21 novembre 1949, n. 914, e di quelle precedenti).

Tuttavia la direzione generale degli istituti di previdenza, nonostante sia premuta da forti esigenze finanziarie per la corresponsione degli assegni, non ha mancato già da tempo di prendere in esame la possibilità di accordare ratizzazioni nel versamento dei contributi, relativi al 1950 e agli anni precedenti, dovuti da enti che si trovino in situazioni fortemente

debitorie. Sull'opportunità di accoglimento delle domande di ratizzazioni, che vengono trasmesse per il tramite degli uffici provinciali del tesoro, è competente a pronunciarsi il consiglio di amministrazione degli istituti, il quale già in diversi casi ha accolto le domande stesse e, in particolare, per l'anno 1949, ha accordato ratizzazioni per un ammontare complessivo (di contributi arretrati) di circa 1 miliardo e 600 milioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIMA. Ringrazio innanzitutto l'onorevole sottosegretario per ciò che ha voluto rispondere. Io condivido il suo pensiero allorché egli afferma che la legge rappresenta un miglioramento e che non è possibile sottrarre il personale e gli insegnanti degli asili alla assistenza previdenziale, essendo questo un preciso indirizzo generale di politica sociale.

Però, onorevole sottosegretario, ella ha parlato di [un solo aspetto della legge, di quello cioè che interessa le persone; io, invece, nella mia interrogazione, chiedevo ai ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'interno se non intendevano promuovere un'inchiesta al fine di accertare se queste opere pie, e in particolare gli asili infantili, avessero una effettiva possibilità di sostenere questi oneri.

Io pensavo che la situazione prospettata con la mia interrogazione fosse localizzata alla mia provincia o al mio Piemonte; invece da quanto mi hanno prospettato altri deputati di regioni meridionali mi sono convinto che, purtroppo, le argomentazioni accennate nella mia interrogazione hanno un valore, una portata generale, cioè nazionale.

Ed è strano quindi che il Governo non abbia accertato la possibilità o meno di sostenere tali oneri da parte di questi enti; chè, altrimenti, il Ministero delle finanze avrebbe certo fatto, almeno in sede di preparazione della legge, una opportuna distinzione fra le scuole materne rette dalle opere pie e quelle rette da enti. Ciò perché, mentre le prime vivono soltanto sui contributi offerti dai privati o sulle elargizioni private, le seconde hanno possibilità contributive a carico dei cittadini ed è quindi possibile un trattamento differenziato.

Io penso che, se questa inchiesta fosse stata fatta, si sarebbe potuto accertare che le opere pie riescono a pareggiare i loro bilanci grazie, specialmente, agli aiuti U. N. R. R. A. Ed è proprio enorme che con questa legge si gravino di oneri insop-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

portabili opere pie che vivono in quanto sorrette dall'Amministrazione aiuti internazionali senza che si sia provveduto a fornire tali bilanci di una contropartita con cui l'onere possa essere sopportato. Inoltre tali contributi sono anormali perché rappresentano, in alcuni casi, il doppio o il triplo dello stipendio corrisposto all'insegnante di queste scuole. Per cui io penso sia sovvertito totalmente il principio base di ogni legge di previdenza, la quale, quanto meno, deve fissare che l'onere previdenziale costituisca sì la detrazione di una parte dello stipendio, ma sia comunque, come entità, sempre inferiore allo stipendio (che viene corrisposto all'insegnante) e non mai superiore, come invece è nel caso in questione.

Per tutte queste considerazioni, io penso che con l'articolo 15 di tale legge la situazione degli asili viene a essere disperata, in quanto le rispettive amministrazioni si trovano nella reale impossibilità di poter sostenere questi oneri.

Vogliono il Governo e il Parlamento rovinare queste benemerite istituzioni? Credo di no! Per questo, pur manifestando il mio compiacimento per la risposta e le assicurazioni che l'onorevole sottosegretario mi ha dato, ritengo che quanto egli mi ha detto non sia soddisfacente e che, quanto meno, sia necessario un dibattito molto più approfondito. Per questo mi riservo di trasformare questa mia interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Rossi Paolo e Bettinotti, al ministro dell'interno, « sulla estrema gravità dell'atto di brigantaggio verificatosi in pieno giorno per la strada del Bracco, con la morte avvenuta il 9 novembre 1950 di un turista francese; e per essere rassicurato sui provvedimenti presi per restituire la sicurezza ad una delle più importanti vie di comunicazione d'Italia e d'Europa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Già al Senato, nella seduta del 18 novembre scorso, ho avuto occasione di rispondere, sullo stesso oggetto, ad una interrogazione dei senatori Ricci Federico, Bo ed altri: dovrei quindi riferirmi alle dichiarazioni rese in quella sede.

È da ricordare che, se nel periodo immediatamente dopo la liberazione, il passo del Bracco ebbe ad acquistare una sinistra risonanza per le diverse gravi rapine allora verificatesi, successivamente, dietro i dispositivi

presi, non si ebbe più a verificare crimine alcuno per oltre un triennio.

Purtroppo, alla fine dell'agosto scorso, fu consumata una prima rapina a mano armata, i cui autori però furono immediatamente identificati e arrestati.

Più grave rapina fu per altro perpetrata nella stessa località il 9 novembre scorso con l'assassinio di un cittadino francese: crimine di particolare efferatezza, che tutti vivamente deploriamo, anche perché offende il buon nome del nostro paese.

Le indagini condotte immediatamente con copia di mezzi e decisione hanno portato al fermo di otto persone gravemente indiziate e alla stessa confessione dei responsabili. Da quanto è risultato da tali indagini, dalle condizioni sociali dei prevenuti, dalla stessa sporadicità delle manifestazioni criminose, è da escludersi che si tratti di una ripresa di banditismo.

Ad ogni modo, tenuto presente che la zona del Bracco, specie nel tratto di circa 30 chilometri tra Sesta Godano e Sestri Levante, è estremamente impervia e quasi priva di abitazioni, si sono presi urgenti provvedimenti per garantire la sicurezza della zona stessa.

Posso elencare i provvedimenti più importanti, alcuni dei quali disposti anche in esito alla discussione avutasi in Senato: 1°) particolari servizi di pattugliamento con mezzi meccanici e con la istituzione anche di un posto fisso di polizia stradale, con percorso della zona almeno dodici volte nelle ventiquattro ore; 2°) rinforzamento delle stazioni carabinieri di Sestri Levante, Deico Levante, Borghetto, Sesta Godano e Varese Ligure; 3°) assegnazione al gruppo esterno carabinieri di Genova e di La Spezia di autovetture e motociclette per integrare i servizi; 4°) trasformazione della stazione carabinieri di Mattarana da temporanea in definitiva; 5°) trasferimento della stessa caserma in altra località prossima al passo del Bracco; 6°) studio di un piano razionale di misure preventive tra carabinieri e polizia, in perfetta intesa e continuo collegamento; 7°) attivazione, dal 27 novembre, del collegamento telegrafico tra la stazione carabinieri di Mattarana e quella di Trigoso e conseguente collegamento tra il posto di polizia del Bracco e le più prossime stazioni di polizia.

Con questi e altri provvedimenti che sono in corso di studio si può affermare che la sicurezza della zona sia stata raggiunta, mentre si ha ragione di ritenere che anche il processo sarà sollecitato e che, quale esempio ammoni-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

tore, una severa condanna colpirà i responsabili del grave crimine. (*Approvazioni*).

BETTINOTTI. Chiedo di replicare io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTINOTTI. Non ho motivo per dichiararmi insoddisfatto della risposta del sottosegretario per l'interno, sempre che gli affidamenti che egli ha ripetuto, dopo averli enunciati in Senato, siano seguiti dai fatti. Già precedentemente, quando dopo la chiusura delle ostilità il passo del Bracco fu teatro di episodi di brigantaggio, vari interventi parlamentari richiamarono il Governo del tempo alla nozione del pericolo incombente su quella zona della riviera; e il Governo del tempo diede presso a poco i medesimi affidamenti che ha dato questa sera a noi il sottosegretario onorevole Bubbio. Non vorrei che si ripettesse il caso: che cioè gli affidamenti di allora, rimasti senza conseguenze di fatto, si ripetessero oggi.

Bisogna radicarsi ben fisso in mente che purtroppo nell'Italia settentrionale questa limitata plaga — diciamo così — di brigantaggio, di criminalità spicciola ha una tradizione. I vecchi ricordano la famosa banda del brigante Ciuffardi che ha imperversato per anni ed anni in quel settore, facilitata dal fatto che quel settore non rappresenta, in fondo, che una zona desertica inserita in una delle regioni, viceversa, più dense di popolazione, più belle, più solari e più fiorite della nostra Italia.

Io temo che fino a che lo sviluppo edilizio, che è già in corso, in quella plaga non abbia raggiunto un determinato grado, la mala pianta del brigantaggio continuerà ancora a imperversare, facilitata da circostanze di fatto che rendono quasi certa la immunità dei criminali. L'episodio recente ha ancora più profondamente commosso l'opinione pubblica della plaga, ma anche dell'Italia tutta, per il fatto che vittima della rapina è stato un cittadino straniero, un cittadino francese, un pellegrino reduce da Roma. A questo caduto io credo sia opportuno e doveroso rivolgere un pensiero di omaggio da parte del Parlamento; ma l'omaggio migliore e più efficace sarà rappresentato — secondo me — dalla messa in azione, con intendimenti energici e categorici, degli affidamenti che ha dato oggi qui al Parlamento il sottosegretario onorevole Bubbio. Finché non si passerà dal genericismo degli affidamenti all'azione pratica, sia pure sporadicamente, nelle punte critiche di maggior miseria e disoccupazione, la zona del Bracco sarà ancora e sempre infestata da briganti. Ne tenga conto il Ministero

competente e provveda pertinentemente e radicalmente, non illudendosi che provvedimenti sporadici, i quali possono soltanto lenire — diciamo così — le condizioni della plaga, riescano a conseguire effetti duraturi. Quello è un problema che va affrontato con criteri organici e continuativi; altrimenti dopo un periodo di quiete si ritornerà a dover registrare episodi dolorosi, e così poco decorosi per il prestigio nazionale, come quello a cui abbiamo dovuto assistere pochi mesi fa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle parole di omaggio dovute al caduto. Del resto, implicitamente, nella mia risposta a ciò avevo alluso.

Posso assicurare che il problema è ancora in corso di ulteriore studio, ma dichiaro altresì che provvedimenti concreti sono già in atto. Quanto ho enunciato rappresenta un complesso di provvedimenti concreti e permanenti e non soltanto parole.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione della onorevole Erisia Gennai Tonietti, al ministro delle finanze, «sulla inutile persistenza della norma stabilita dall'ordinamento dell'amministrazione dei monopoli di Stato la quale tuttora prescrive la distanza minima di metri 200 fra le rivendite di generi di monopolio nelle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. E per conoscere se l'onorevole ministro è a conoscenza di casi in cui la suaccennata norma non è fatta rigorosamente osservare, senza che tale deroga sia giustificata da vere necessità, mentre l'applicazione rigorosa della medesima, imposta a rivendite che ebbero distrutte le loro sedi originarie dagli eventi bellici, e che furono costrette a forzati trasferimenti, ha determinato e determina situazioni veramente incresciose e ingiuste, tanto più che lo Stato non ha potuto finora adeguatamente indennizzare i sinistrati».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'istituzione di rivendite di generi di monopolio e il loro trasferimento sono subordinati all'osservanza di determinate distanze dagli altri consimili esercizi. Dette distanze sono fissate in ragione inversamente proporzionale alla consistenza della popolazione del comune di ubicazione (metri 200 per i centri agglomerati con oltre 100 mila persone) al fine di assicurare un adeguato rifornimento di generi agli abitanti e di garantire nel con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

tempo ai gestori un reddito minimo, al di sotto del quale non sarebbe loro possibile effettuare un regolare ed efficiente servizio.

Effettivamente nel passato l'amministrazione, avvalendosi di una facoltà demandata dalle norme che disciplinano la materia, ha qualche volta derogato, per contingenti necessità, dall'osservanza delle prescritte distanze, ma, in seguito anche al parere espresso nel 1949 dal proprio consiglio perchè fossero seguiti criteri più restrittivi, non ha fatto più uso della predetta facoltà.

Tale nuovo indirizzo trova la sua giustificazione nel fatto che l'aumento del numero degli esercizi, in deroga alle prescritte distanze, comporta un frazionamento nei redditi, il che rende antieconomica per i rivenditori la gestione degli spacci, e determina altresì una riduzione nell'entrata dello Stato per canoni sulle rivendite, ammontante annualmente a circa 1 miliardo di lire. E ciò deriva dal fatto che il tributo è commisurato sui redditi in base ad aliquote progressive.

In merito alla questione prospettata dalla onorevole interrogante, e cioè che la rigorosa osservanza delle predette norme determina situazioni ingiuste nei riguardi di quelle rivendite che riportarono la distruzione del locale per eventi bellici, debbo far presente che in casi simili l'amministrazione ha accordato in via eccezionale ed equitativa la sistemazione provvisoria degli esercizi nei negozi posti a distanza dalle altre rivendite anche inferiore a quella prescritta.

Peraltro, in vista della migliorata situazione edilizia, si sta procedendo a regolarizzare l'ubicazione di dette rivendite, onde evitare che la loro prolungata permanenza nelle sedi provvisorie arrechi ulteriore pregiudizio, in alcuni casi veramente sensibili, ai gestori degli esercizi vicini.

PRESIDENTE. La onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Mi dispiace, onorevole sottosegretario, di non potermi dichiarare perfettamente soddisfatta della pur esauriente risposta. Mi permetta di fare qualche rilievo a convalida della tesi sostenuta nella mia interrogazione, la quale si è permessa di definire inutile ed inopportuno l'attuale ordinamento dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato nel 1928 e confermato nel 1929.

Quanta acqua sotto i ponti è passata da allora! E quanto sensibilmente è mutata la situazione demografica delle nostre grandi città, ed anche il loro aspetto edilizio! Masse di popolazioni si sono spostate da un punto

all'altro, il traffico si svolge molto più di prima su strade camionabili, e molte zone, già periferiche, sono divenute ora nodi stradali di un certo rilievo.

L'amministrazione autonoma dei monopoli, come tutte le altre amministrazioni, ha il compito di fare gli interessi di coloro che le hanno dato mandato di amministrare quei determinati beni. Mi sembra però che quest'amministrazione non faccia gli interessi dello Stato, né quello dei cittadini, né quello dei suoi collaboratori, cioè dei rivenditori.

Non fa l'interesse dello Stato per la semplice ragione che le rivendite, distribuite con un rigido criterio di distanza e non in relazione a un'osservazione precisa degli agglomerati demografici e del traffico delle città, consentono con molta facilità la distribuzione dei generi di contrabbando. Lo Stato si dà da fare, e credo spenda anche molti denari, per colpire il contrabbando dei generi di monopolio, ma poi si dà ai cittadini la possibilità di acquistarli dove capita, e anche quella di venderli. Perché è chiaro che un cittadino dei nostri tempi, affaticato e tormentato dai suoi affari, compera le sigarette, dove le trova, cogliendo la possibilità, se gli capita, di percorrere cento metri di meno per comprare il pacchetto di sigarette, o anche semplicemente la carta bollata.

Ho detto che l'amministrazione non fa nemmeno gli interessi dei cittadini, perché i cittadini perseguono un interesse diretto — semplicistico, se volete — ma diretto.

Si dirà che, facilitando la vendita dei generi di contrabbando, si fa l'interesse dei cittadini, perché le sigarette acquistate di contrabbando costano meno. Per carità! Non si fa mai l'interesse morale dei cittadini incoraggiandoli a frodare lo Stato.

Ho anche detto che l'amministrazione non fa nemmeno gli interessi dei rivenditori, in quanto si usano diversi pesi e diverse misure. Non è vero che il regolamento sia osservato con scrupolosità, e neanche è vero che la diversa ubicazione delle rivendite sia rispettata in vista di particolari interessi dei rivenditori stessi. Io stessa ho documentato al Ministero — e l'onorevole sottosegretario di Stato deve darmene atto — l'esistenza di un caso (e ve ne sono anche altri), in cui una rivendita, posta entro il limite dei duecento metri, dà allo Stato una possibilità di incremento e di vendita dei generi di monopolio tale da non danneggiare affatto le rivendite vicine, con il naturale e conseguente incremento delle vendite di questi generi di monopolio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Purtroppo l'applicazione della legge è imposta pure ai rivenditori che hanno subito gravi danni per sinistri di guerra o il trasferimento forzato. L'onorevole sottosegretario ha detto che sono state concesse, in via eccezionale, delle proroghe. Sta bene; ma queste proroghe sono state date a termine, trascorso il quale i rivenditori interessati debbono arrangiarsi: se insomma costoro sono riusciti a far quattrini, tanto da poter ricostituire un proprio commercio, bene; altrimenti si toglie loro anche l'ultimo pezzo di pane. Si tiene conto in sostanza più degli interessi dei concorrenti che, avendo la fortuna di non aver subito danni di guerra, hanno continuato a guadagnare, che non degli interessi di coloro che tutto hanno perduto con la guerra.

Credo sarebbe ragionevole che la proroga si desse, a coloro che a causa di forza maggiore hanno dovuto cambiar sede, fino all'avvenuta ricostituzione della rivendita originale. Se il popolo italiano concedesse al Governo un certo numero di anni o di mesi per attuare i piani di ricostruzione edilizia e finanziaria, sarebbe o no un assurdo? Lo sarebbe, perché gli uomini di Governo fanno ciò che possono, non ciò che è assolutamente necessario fare. Ora, quel che lo Stato non può fare per impossibilità a lui derivanti da forza maggiore, non può chiederlo ai cittadini; lo Stato infatti sa di non aver potuto indennizzare i danni di guerra se non in misura irrisoria.

Onorevole sottosegretario, so che ella mi comprende: non sarebbe possibile che ella, uomo generoso e di larghe vedute, non comprendesse lo spirito che mi guida e che ha provocato la mia interrogazione. È opportuno che, con la sua intelligenza e la sua audacia di uomo di mare, ella seguiti a navigare nelle acque non del tutto tranquille dell'amministrazione statale con il coraggio che contraddistingue un buon amministratore. Qualche volta capita di andare col vento in prua, anche in questo settore; bisogna allora affrontare e risolvere le difficoltà nel modo migliore, avendo ben chiaro l'orizzonte dinanzi agli occhi. Tuttavia non posso — dicevo — dirmi ararmi soddisfatta; ritengo anzi che il problema che ho illustrato in questa interrogazione, pur limitato a un settore della politica finanziaria del Governo, sia in certo senso un problema di politica finanziaria generale.

Pertanto, mi riservo di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Perlingieri, al ministro del tesoro, « per conoscere le ragioni per le quali non si è data applicazione alla legge sulle cala-

mità a favore delle aziende industriali di Benevento, le quali, dopo essere state distrutte dalla guerra, e sinistrate nuovamente dall'alluvione del 2 ottobre 1949, hanno richiesto sino ad oggi invano un finanziamento, a norma di detta legge, dell'importo complessivo di appena centoventi milioni ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro non ha notizie dirette della richiesta di finanziamento alla quale allude l'onorevole interrogante.

Sembrirebbe doversi trattare della richiesta delle agevolazioni previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, a favore delle imprese industriali, per la riattivazione e la ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità.

Effettivamente, risulterebbe che il Banco di Napoli, interpellato da aziende sinistrate del beneventano circa la sua eventuale partecipazione alle operazioni contemplate dalla legge predetta, avrebbe fatto conoscere di non essere in grado di dar corso a tali richieste; ciò perché, a causa dei rilevanti impegni assunti per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, non avrebbe disponibilità liquide da destinare a ulteriori immobilizzi.

D'altra parte il Tesoro non ha la facoltà di intervenire presso il Banco per imporre l'accoglimento delle richieste presentate dalle singole aziende sinistrate.

Le stesse aziende dovrebbero, pertanto, rivolgere le loro richieste di anticipazione ad un altro degli istituti di credito autorizzati a compiere le operazioni in questione, ai sensi dell'articolo 1 della menzionata legge 21 agosto 1949, n. 638 (Banca nazionale del lavoro — Monte dei paschi di Siena — Banco di Sicilia — Istituto mobiliare italiano — Istituto bancario di S. Paolo — Istituto di credito per imprese di pubblica utilità — Banca di credito finanziario — Istituto di credito delle casse di risparmio italiane — Banca centrale di credito mobiliare, ecc.).

Il Tesoro non mancherà, non appena avrà conferma che uno dei suddetti istituti sia disposto ad assumere l'operazione, di dare immediato corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con la osservanza — ben s'intende — delle modalità e dei limiti stabiliti dalla cennata legge n. 638.

PRESIDENTE. L'onorevole Perlingieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PERLINGIERI. Mi duole di dovermi dichiarare insoddisfatto, anzi totalmente in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

soddisfatto, non solo per la risposta data dal Governo sul caso particolare da me prospettato — ossia quello delle ditte industriali della mia città di Benevento, le quali si sono rivolte al Banco di Napoli per ottenere finanziamenti ai sensi della legge sulle pubbliche calamità, e non li hanno potuti ottenere — ma anche da un punto di vista generale.

L'azione di governo, la quale non può che essere azione concreta e positiva, non può esaurirsi nella emanazione di leggi che, all'atto pratico, risultano inoperanti, come nel caso in esame.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario del suggerimento datomi di far rivolgere la istanza da parte delle ditte industriali di Benevento ad altri istituti di credito, ma questo suggerimento, nel caso della mia città, non può avere attuazione, perché ivi non esistono altri istituti di credito all'infuori del Banco di Napoli. Quando queste aziende si rivolgono al Banco di Napoli (unico istituto di credito che opera — ripeto — nella provincia) per ottenere il modesto credito complessivo di 120 milioni, con la garanzia statale del 70 per cento e col concorso agli interessi nella misura del 3 per cento, e non ricevono alcuna risposta, io devo porre al Governo questa domanda: « Ma allora, praticamente, queste leggi perché le emaniamo ? ».

D'altra parte, se il Governo non può imporre a un istituto di credito di eseguire forzatamente una operazione di credito a favore di ditte private, bisogna cambiare il sistema: quando avvengono calamità, lo Stato, invece di riversare l'onore creditizio su enti privati, deve provvedere direttamente, altrimenti tutto si risolve in un inutile viaggio da Erode a Pilato.

La sostanza è che le aziende industriali di Benevento, distrutte dalla guerra, e ricostruite unicamente con propri mezzi finanziari senza alcun aiuto da parte dello Stato, e nuovamente distrutte dall'alluvione dell'ottobre (a tutti nota per la sua paurosa portata), queste aziende — dico — oggi sono a terra, e queste aziende non riescono a ricevere alcun effettivo contributo o aiuto da chicchessia. Dal che deriva una situazione per i disoccupati che va sempre aggravandosi nella zona.

Io non sono in grado di dare suggerimenti al Governo; mi permetto tuttavia di prospettare la possibilità di favorire l'emissione di obbligazioni da parte di istituti di credito, o di un consorzio fra istituti di credito, con garanzia al 70 per cento da parte dello Stato e concorso nel pagamento degli inte-

ressi mediante obbligazioni che dovrebbero essere sottoscritte dai cittadini. Con il ricavato delle sottoscrizioni si potrebbe sopperire ai danni causati dalle calamità nella mia provincia e altrove, dato che le calamità (per alluvioni, eruzioni o terremoti) purtroppo sono frequenti in Italia.

Mi duole pertanto, di dover riaffermare la mia completa insoddisfazione, e mi auguro che il caso della mia città e della provincia di Benevento sia, come caso indice, più seriamente preso in considerazione dal Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Paolucci, al ministro dell'interno, « per sapere se approva l'operato del sindaco di Cupello (Chieti), il quale il 19 ottobre 1950 si permetteva di far fermare dai carabinieri, di redarguire villanamente e di allontanare da quel comune, con foglio di via obbligatorio, il giornalista Brandolo Tittaferante di Gissi sol perché nei giorni precedenti aveva inviato ad un quotidiano di Roma una corrispondenza, corredata di fotografia, in cui descriveva le gravi condizioni di miseria nelle quali sono costretti a vivere gli abitanti di quello stesso comune, terribilmente danneggiato dalla guerra e, in caso negativo, se intende dare le opportune disposizioni perché quel sindaco venga punito e sia revocato l'arbitrato provvedimento di polizia adottato a carico del predetto Tittaferante ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. È da premettere che il signor Tittaferante Brandolo non è mai stato giornalista né credo abbia avuto la tessera dal sindacato. Egli, che è un contadino (ha frequentato solo le scuole elementari) si recò nel comune di Cupello per partecipare alla festa dell'Unità ivi tenutasi il 15 ottobre scorso. Terminata la festa, anziché tornare a Gissi, sua residenza, si trattenne in detto centro per dedicarsi a un'attivissima propaganda in favore del suo partito, della Russia e della Cina. All'uopo teneva nelle abitazioni, anche nottetempo, delle riunioni private, che cominciarono a suscitare nel pubblico delle preoccupazioni. Avvicinava altresì alcuni congiunti di prigionieri in Russia, assicurandoli che egli si sarebbe interessato per ottenere il rientro in patria dei loro cari e attribuendone l'ulteriore permanenza in stato di prigionia all'attuale Governo, il quale trascurava — a suo dire — di proposito di richiederne il rimpatrio a quello sovietico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Il sindaco veniva inoltre a conoscenza che il Tittaferante aveva fotografato egli stesso, sia all'esterno che all'interno, cinque case di abitazione, fra le più scadenti di quell'abitato, allo scopo evidente di prospettare, con qualche articolo corredato da dette fotografie, il grave stato di miseria e di abbandono in cui vivrebbero quegli abitanti, che in realtà sono generalmente tutti piccoli proprietari e che, pur non risultando in condizioni di vera agiatezza, non difettano dei necessari mezzi per vivere discretamente.

Lo stesso sindaco aveva altresì saputo che il soprannominato Tittaferante, allo scopo di suscitare risentimento contro quella civica amministrazione, andava diffondendo la voce — del tutto infondata — secondo la quale alcune persone del luogo non avevano potuto ottenere ancora il sussidio o la pensione loro spettante per motivi vari e soprattutto perché le relative pratiche erano state distrutte dagli impiegati comunali.

Naturalmente il sindaco il 17 ottobre sentiva il dovere di richiamare su tale attività sobillatrice del Tittaferante l'attenzione del comandante la locale stazione carabinieri, che, peraltro, ne aveva già avuto sentore. I carabinieri assunsero delle informazioni e interrogarono il Tittaferante, il quale non seppe o non volle fornire giustificazioni circa il motivo per cui, dopo aver partecipato alla festa dell'Unità, era rimasto a Cupello. Esibiva soltanto la carta di identità, nella quale figurava unicamente la sua qualifica di contadino, né egli stesso osò presentarsi come giornalista o corrispondente di giornale, sapendo di non poter vantare tale titolo.

Comunque, il maresciallo esperiva subito sul suo conto accurate indagini da cui venivano a risultare alcuni precedenti penali a suo carico. Anche le informazioni chieste ed ottenute telefonicamente dall'arma di Gissi confermavano al sottufficiale i cattivi precedenti del Tittaferante. Di essi faccio grazia alla Camera...

PAOLUCCI. Li citi, perché fanno onore al Tittaferante!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi sono cinque procedure penali a suo carico; a casa sua hanno dichiarato che non lavora; vive a carico dei fratelli; è in disaccordo con i familiari per la sua tendenza alla vita oziosa, per condurre la quale finge di essere menomato nelle sue facoltà mentali.

Di fronte a questi elementi, il maresciallo dovette redigere formale verbale con proposta di rimpatrio ai sensi dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; pro-

posta che presentava al sindacato il quale accoglieva la proposta stessa e muniva il Tittaferante di foglio di via obbligatorio. Ritengo, pertanto, non vi sia ragione di sanzione contro l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale si è attenuta strettamente alle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. La stima che ho per l'onorevole Bubbio non mi esime dal rilevare che la risposta che egli mi ha dato mi ha fatto addirittura trasecolare. Essa si unisce, si adegua alla congerie di risposte che viene sempre data dai banchi del Governo alle interrogazioni che sono press'a poco dello stesso tenore di questa.

La risposta dell'onorevole Bubbio è un'altra manifestazione della politica liberticida del Governo, com'è dimostrato dal giudizio che egli ha espresso sull'episodio che è oggetto della mia interrogazione.

La situazione nella quale si vive nella provincia di Chieti è veramente tragica, specie per i sistemi di persecuzione instaurati e tante volte denunciati in quest'aula da me e dai miei colleghi, anche in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'Interno. L'antefatto è costituito dal clima in cui vivono i cittadini della provincia di Chieti: un clima di soprusi, di violenza, di arresti e fermi arbitrari, di processi innumerevoli contro i lavoratori, di rimpatri con il foglio di via obbligatorio, a carico soprattutto di sindacalisti.

L'onorevole Bubbio non ha potuto contestare alcuni particolari che si riferiscono all'episodio: sta di fatto che il Tittaferante, contadino di origine (e questo gli fa onore), da diversi anni esercita la professione di giornalista, scrivendo articoli specialmente per *Il Paese*, *Il Paese-sera* e altri giornali di opposizione.

Onorevole Bubbio, legga gli articoli e gli scritti di questo giornalista: sono interessantissimi e assai apprezzati dai lettori tutti dei quotidiani per i quali egli lavora! Il Tittaferante un giorno si reca a Cupello per un servizio disposto dal suo giornale, con l'incarico di descrivere le condizioni di vita di quel misero paese di 1300 abitanti; paese che subì un terribile bombardamento aereo durante la guerra, che provocò 300 morti e innumerevoli feriti. Egli fotografa una casa, anzi, per dir meglio, una stalla, nella quale con il maiale e l'asino vivono cinque persone. Questa fotografia viene riportata su *Il Paese* il giorno successivo e corredata

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

di un articolo descrittivo delle condizioni veramente angosciose in cui si svolge l'esistenza di quei disgraziati cittadini. Il giorno dopo, tornando a Cupello, egli viene fermato dai carabinieri, i quali, dopo aver richiesto e ottenuto la esibizione della carta di identità e della tessera di corrispondente di giornali, lo accompagnano prima in caserma e poi alla casa comunale, dove il sindaco lo investe con queste parole: «Sei indesiderato a Cupello, e hai fatto delle fotografie!» Il Tittaferrante risponde che questo era suo dovere per gli impegni presi col suo giornale. Ma il sindaco seguita con queste parole: «Sei anche un maleducato, perché mi hai incontrato e neppure salutato. Anche per questo devi andar via subito!». Immediatamente dallo stesso sindaco viene emesso un foglio di via obbligatorio con il quale il Tittaferrante viene spedito alla sua residenza. Questa è la realtà dei fatti, onorevole sottosegretario; fatti che ella non ha potuto contestare! (*Interruzioni al centro*). Non si può negare che vi è stata la pubblicazione, sul giornale, dell'articolo e della fotografia! Non si può negare che vi è stata la emissione del foglio di via obbligatorio, e che è stato inoltrato formale reclamo contro tale provvedimento al prefetto della provincia! Non si può neppure negare che io ho inviato una lettera all'onorevole Bubbio perché il Tittaferrante sia munito di un salvacondotto per recarsi a Cupello a sbrigare alcuni affari personali! (il Tittaferrante evidentemente non potrebbe tornare a Cupello senza un salvacondotto per non rendersi contravventore al predetto foglio di via!).

Potete voi disconoscere che in questa Repubblica, che si dice democratica, si commettano simili abusi? Dov'è la libertà in genere e la libertà di stampa in ispecie?

Lo stesso articolo 57 della legge di pubblica sicurezza dice che il foglio di via obbligatorio può essere emesso a carico di oziosi, vagabondi, condannati, diffamati dalla voce pubblica, di persone socialmente pericolose per l'ordine pubblico e la moralità pubblica. Ebbene, il Tittaferrante non è di una di quelle persone, onorevole Bubbio. Ella ha parlato di precedenti. Sa quali sono i precedenti di questo giornalista? Orbene, glieli dico io: è stato condannato per oltraggio, reato commesso durante il ventennio in danno del segretario politico della sezione del fascio di Gissi; e condannato l'anno scorso con sentenza non ancora definitiva per oltraggio ai carabinieri, perché, nonostante fosse giornalista e avesse esibito la tessera, i carabi-

nieri vollero prepotentemente e violentemente allontanarlo da un campo sportivo. Ella, onorevole Bubbio, aveva tanta esitazione nell'espone i precedenti penali di questo giovane: ecco, ora la Camera li ha appresi da me!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è in corso anche una procedura per lesioni. Non volevo dirlo, ma è lei che me lo fa dire!

PAOLUCCI. Venne lui aggredito e percosso! Onorevole sottosegretario, io mi dichiaro non solo insoddisfatto, ma addirittura sdegnato della sua risposta, che si allinea — ripeto — alle tante dello stesso tenore che provengono dal suo banco nei giorni in cui si discutono le nostre interrogazioni al ministro dell'interno! È una risposta la sua, onorevole Bubbio, che provoca uno scandalo, uno scandalo che si tenta di soffocare mistificando la realtà dei fatti e diffamando chi ne è stato vittima: è un episodio, comunque, che per la sua inaudita gravità farebbe arrossire qualsiasi governo (*Proteste al centro e a destra*) che avesse ancora un residuo di pudore e di rispetto per quella libertà e per quella democrazia, di cui voi del Governo e della maggioranza parlate tanto, ma a vanvera e falsamente. Questa è la verità, ed essa vi brucia: perciò protestate! (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento è del sindaco, quale ufficiale di pubblica sicurezza! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

È iscritto a parlare l'onorevole Ceccherini. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola su questo disegno di legge mi limiterò a esaminare e a discutere essenzialmente i concetti informativi che hanno consigliato il Governo a presentarlo al Parlamento. Non mi addentrerò, quindi, nell'esame particolareggiato di esso,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

riservandomi di farlo allorché il medesimo tornerà in sede di Commissione, poiché così deciderà assai probabilmente la Camera, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento.

Lo studio di una riforma tributaria, sia pure limitato a un particolare settore di tutta la organizzazione fiscale, non può essere disgiunto da uno studio della distribuzione dei redditi nel paese. Ora, chi si addentri, anche superficialmente, nella materia non può non rilevare l'esistenza di una profonda sperequazione: a grandi masse di poveri e di cittadini che dispongono di piccoli redditi si contrappone un esiguo numero di cittadini che dispongono di sostanze enormi; fenomeno questo che non si riscontra in forma così acuta nemmeno nelle nazioni più ricche dell'Europa occidentale; disuguaglianza che — diciamolo sinceramente — in uno stato socialista democratico scomparirebbe *ipso facto*, che però anche oggi abbiamo il dovere sacrosanto di tentar di attenuare il più possibile. Domandiamoci se il disegno di legge persegue questo scopo. È il primo interrogativo a cui ognuno dovrebbe rispondere. Il resto, a mio avviso, è polemica politica, e di questa per il momento non mi interessa.

Mi addentro subito, invece, nella situazione attuale dell'imposizione tributaria. Per quanto riguarda il settore delle imposte dirette, sfogliando i dati statistici desunti dai ruoli pubblicati dall'amministrazione delle imposte dirette, scaturisce evidente la piccola escursione tra i massimi e i minimi dei redditi accertati; la leve escursione che è proprio in contrapposto alla situazione reale della distribuzione della ricchezza nel paese.

Ci troviamo dunque di fronte a vaste evasioni, determinate dalla mentalità ormai radicata nel contribuente italiano; evasioni che sono evidenti soprattutto nei contribuenti più ricchi e che trovano un terreno fertile nella mancanza di senso di civismo in questa categoria di cittadini italiani, nella irrazionalità delle aliquote dell'imposta e, infine, nel sistema con cui attualmente si accertano i redditi imponibili.

Mi sembra inutile dilungarmi qui sull'egoismo delle classi più ricche della nazione. Ritengo utile accennare solamente che dalla loro insensibilità nascono i mille piccoli episodi di natura sociale e politica che più le preoccupano, ma da cui non sanno trarre alcun insegnamento tendendo invece a rinchudersi sempre più nella loro cecità conservatrice.

Ho accennato dianzi alla irrazionalità delle aliquote dell'imposta: con la loro entità

e la loro eccessiva progressività spingono, di fatto, i contribuenti più ricchi a denunciare il falso. Generalmente chi paga proporzionalmente a ciò che la legge prescrive è sempre il contribuente più piccolo, che ha un reddito facilmente accertabile, soprattutto se dispone di redditi di lavoro. Il ricco, obiettivamente parlando, ha una scusa davanti a sé, per dirla con l'onorevole Martinelli (che ha presentato una relazione per la maggioranza veramente ammirevole): quella di trovarsi in posizione di legittima difesa, in parte appunto determinata dalla esosità delle aliquote di imposta.

Ciò determina anche un riflesso nel funzionario incaricato dell'accertamento dei redditi, il quale non può nascondersi, in buona fede — intendiamoci — questa situazione, è portato a pensare al *quantum* che il contribuente deve pagare, e non esplica quindi la sua mansione precisa, limitata all'accertamento del reddito. È per ciò che le aliquote più alte — basta scorrere un ruolo qualunque di qualsiasi ufficio — rimangono vuote, e servono solo a soddisfare il senso di demagogia di qualche cittadino che sfiori appena il problema.

In sostanza le aliquote più alte rappresentano dei vuoti sintomatici nelle tassazioni delle imposte dirette.

Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che la deficienza del personale in tanti uffici delle imposte ha di sovente determinato fino ad oggi la rivalutazione dei redditi col prendere a base i redditi vecchi moltiplicandoli per certi coefficienti, ne deriva che la sperequazione esistente in partenza è stata così moltiplicata. Potevamo, onorevoli colleghi, andare avanti di questo passo? Evidentemente no.

Le necessità finanziarie dello Stato aumentano sempre più, per i maggiori compiti che la vita economica e politica moderna attribuisce alle amministrazioni centrali. Un incremento delle entrate tributarie non potrebbe attuarsi se non in ossequio a una precisa disposizione della Costituzione, che io vi riassumo con una frase ormai entrata nell'uso: chi più ha, più dia.

A questo punto, non possiamo nasconderci quello che è lo stato psicologico del contribuente, e non solo di quello italiano: quando si impone una tassa, quando si vara un'imposta, non è l'entità, non è la gravosità dell'imposta sul contribuente che determina da parte di questo l'osservanza della legge stessa; ma è quel senso di perequazione che deve scaturire appunto da una legge che invogli il contribuente a rispettarla.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Quali vie di uscita si presentavano, dunque, al Governo per uscire fuori da tale situazione che io oso definire addirittura immorale?

Rimanere sulla strada degli accertamenti indiziari, pur potenziando tecnicamente l'amministrazione; chiamare comitati di cittadini — comunque eletti — a collaborare con gli uffici finanziari per la determinazione dei redditi; chiedere infine allo stesso contribuente di dare gli elementi necessari alle amministrazioni finanziarie per la determinazione della sua ricchezza, pur riservandosi l'amministrazione la facoltà di un opportuno controllo.

Ella, onorevole Vanoni, ha scelto questa ultima strada, usufruendo del resto, sotto un certo punto di vista, anche di quanto ho detto prima, cioè dei comitati civici (il che fa capo a quanto ella ha stabilito nel suo disegno di legge agli articoli 25 e seguenti) poiché il modello per la denuncia ella lo farebbe distribuire dai comuni, cosicché, in certo modo, vi sarebbe un controllo delle amministrazioni comunali sui contribuenti.

Ed ha varato, così, l'istituto della « dichiarazione »: dichiarazione obbligatoria da parte del contribuente, da presentarsi ogni anno, con la denuncia della variazione dei redditi, di volta in volta. Quindi, redditi non più accertati dall'amministrazione finanziaria, ma dichiarati dal contribuente.

Contemporaneamente, per una moralizzazione dell'ambiente fiscale italiano, ella ha proposto una conveniente diminuzione delle aliquote delle imposte.

In fondo, quel ch'io vedo in questo disegno di legge è lo sforzo di ridare un senso morale al contribuente italiano e di ricordare agli impiegati delle imposte che essi debbono limitarsi alla determinazione dei redditi, senza entrare nel merito della somma che il contribuente è chiamato a pagare.

Con l'aiuto preziosissimo dei comuni, di cui dianzi dicevo, io penso che molte evasioni totali potranno essere accertate. Rimangono i grossi, coloro che sono maestri nelle mimetizzazioni. E' qui è un impegno che da questi banchi chiediamo in modo preciso al Governo; qui noi non abbiamo timori reverenziali verso questioni di diritto circa le penalità. Chi le parla è un tecnico di finanza, non certo il più qualificato a entrare nel campo del diritto, e trova quindi più agevole di qualche altro collega l'affrontare un problema così ostico.

Però, se è ammissibile sotto un certo punto di vista che un contribuente denunci meno

del suo reddito effettivo, ciò può essere considerato anche come una valutazione soggettiva del proprio reddito; ma quando un contribuente non denuncia affatto, siamo di fronte al dolo; e allora per questa categoria di evasori noi chiediamo che sia applicata in maniera ferma la legge, nel modo più ampio e deciso.

Vorrei segnalarle un'altra situazione di fatto, onorevole ministro; quella riguardante il personale dell'amministrazione finanziaria. Io so, contrariamente a quanto è stato affermato in quest'aula da qualche collega, che ella ha già curato la qualità dei suoi collaboratori diretti, funzionari delle imposte, con l'indire corsi di istruzione. È un primo passo; io penso che lei continuerà su questa strada. Ella, però, deve curare oggi il problema della quantità.

Rendiamoci conto, onorevole ministro, che con le denunce annuali gli attuali organici di molti uffici delle imposte del nostro paese non possono essere sufficienti alla attuazione tempestiva e razionale della legge che stiamo per varare.

Infine, già che sono sull'argomento del personale: oltre alla quantità teniamo conto anche dello stato morale di questi funzionari delle imposte e soprattutto di quella che è la loro situazione economica.

Ho sentito parlare un po' ovunque, e anche in quest'aula, dell'alta missione che la magistratura ha in ogni Stato, particolarmente in uno Stato civile e democratico come il nostro. Si è detto dei suoi compiti delicati, della necessità di elevarla al di sopra di ogni preoccupazione economica. Niente da eccepire su questo punto.

Oso affermare, però, che anche coloro che amministrano la giustizia finanziaria nel paese hanno il diritto di essere liberati da preoccupazioni economiche, poiché la loro missione io la trovo molto vicina a quella della magistratura.

Ma, ritornando alle considerazioni generali, ricordo che da ogni settore della Camera si sono affacciati dubbi e perplessità sul risultato che questo disegno di legge potrà conseguire nella vita finanziaria, e fiscale della nazione. Se dubbi sono stati avanzati dall'estrema sinistra, io penso che ciò sia stato per una opposizione politica più che tecnica. Abbiamo sentito anche da qualche altro settore parlare in difesa e riportare qui le titubanze di quelle classi conservatrici, più o meno ricche, della nazione, a cui ho accennato in partenza. Certe titubanze esistono anche negli ambienti più ortodossamente governativi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Il fatto è che ci troviamo di fronte all'abbandono di una strada percorsa da anni e anni che, tanto per rimanere in metafora, non è più adatta alla velocità con cui si costituiscono e variano i redditi nella vita di ogni giorno, e ci troviamo di fronte ad una via nuova, senza dubbio difficile, ma rettilinea. Questa novità, che io definisco veramente ardita (e questo deve suonare una lode per lei, onorevole ministro, se la mia modesta parola può toccarla in qualche modo) non poteva non creare delle titubanze, non tanto per la via scelta quanto per il raggiungimento dei fini che con questa legge ci si ripromette.

Noi socialisti attribuiamo a questo disegno di legge l'aspetto di un primo passo verso una completa riforma tributaria che ponga in risalto i doveri che i cittadini hanno verso la collettività, appunto così come lo prescrive la Carta costituzionale della nostra Repubblica. Questa è una delle nostre leggi fondamentali, e il suo collaudo lo avremo fin dal primo anno della sua entrata in vigore. Intanto, se è permesso rivolgerle un consiglio, prepari, onorevole ministro, quel materiale che servirà per edificare tutta questa riforma tributaria, che tutti i partiti rappresentati in questa Camera hanno sventolato come impegno elettorale. È un impegno che noi dobbiamo mantenere e, pertanto, ci incombe l'obbligo di affrontare radicalmente il problema nel suo complesso.

Pur rendendoci conto che ogni sistema tributario per forza di cose deve essere adattato all'ordinamento economico vigente, ho l'incarico di dichiarare che il fine sociale e politico che il Governo persegue con questo disegno di legge ci trova pienamente consenzienti. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro di grazia e giustizia, il seguente disegno di legge:

« Ripristino dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Com-

missione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cimenti. Ne ha facoltà.

CIMENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mio brevissimo intervento vuole essere la continuazione di un discorso iniziato il 19 ottobre scorso quando ho preso la parola sul bilancio del Ministero dell'interno, allo scopo di difendere la famiglia dalla tabe del dissolvimento, determinato dalla immoralità dilagante in dispregio delle stesse vigenti norme legislative, seppure inadeguate alla gravità del male da me denunciato. La famiglia, però, non ha soltanto il bisogno e il diritto di essere ricondotta sulla via della sua unità e della sua saldezza, ma ha anche la necessità di esser difesa nelle sue possibilità di vita materiale, specialmente se essa è gravata da un numeroso stuolo di componenti. Nel momento stesso in cui ho sentito il dovere di completare la mia difesa del nucleo familiare, mi sono proposto di non entrare nel tecnicismo di questo disegno di legge, per discutere sul quale ci sarebbe voluto ben altra preparazione che la mia.

Tracciare il quadro della situazione di disagio economico nella quale versa una buona parte delle famiglie italiane, e per gli innumerevoli bisogni congeniti, si può dire, alla stessa esistenza del focolare e per gli aumenti dei fitti e dei generi di maggior consumo e per l'erroneo concetto che uno stipendio o salario, oppure il reddito di una piccola azienda agricola od artigianale o di una modesta professione libera abbiano a valere sia per il nucleo composto di poche come di molte persone, essendosi tolto il titolo preferenziale, malamente qualificato col nome di « propaganda demografica », di una priorità nell'avviamento al lavoro o nei concorsi, ritengo cosa assolutamente superflua, poiché non dubito che non uno ma molti fatti siano caduti e cadano sotto la vostra diretta e quotidiana esperienza. Da tre anni circa è in vigore la Costituzione repubblicana, e purtroppo nessun passo si è fatto ancora sul concreto terreno legislativo per attuare i postulati solennemente sanciti, impegnativi di conseguenza per il Governo e per le Camere.

Anzi, per qualche verso si è camminato proprio a ritroso, non solo per la già accennata abolizione di ogni considerazione pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

ferenziale, ma ancora per la confusione esistente presso i vari uffici delle imposte circa l'età e la definizione di figli a carico, e, esempio più recente, per la proposta di aumento delle tasse universitarie, mediante la quale ancora una volta si viene ad affermare che i figli di famiglia ricca possono varcare le soglie ed affollare le università con il semplice 18, mentre per gli altri il 18 o il 20 è una completa bocciatura.

Onorevoli colleghi, « lo Stato repubblicano provvederà con misure economiche ed altre provvidenze ad agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento degli obblighi familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». Così dice l'articolo 31 della Costituzione.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione — lo dico subito — è un primo timido passo, un primo concreto aiuto affinché la famiglia possa adempiere agli obblighi inerenti alla sua missione e alla sua esistenza.

Onorevole ministro, per questo riconoscimento, contenuto nel secondo capoverso dell'articolo 15 del vostro disegno di legge, sento il dovere di rivolgervi il plauso della famiglia italiana.

L'affermazione di un principio, anche se non del tutto soddisfacente in linea pratica, è sempre una cosa gradita, e di questa affermazione prendiamo atto, fiduciosi come siamo di vedere perfezionato e più aderente ai bisogni, il sistema innovatore che con questa legge viene affermato.

Ma lo stesso secondo capoverso dell'articolo 15, che in linea di principio — come ho detto — riscuote la mia plaudente approvazione, mi lascia del tutto insoddisfatto circa l'ammontare della cifra di detrazione dal reddito per ogni componente la famiglia.

Gli statistici vanno affermando che più numeroso è il nucleo familiare e meno sensibile è la spesa *pro capite*.

Permettetemi di non credere — onorevoli colleghi — a tali affermazioni, anche se a riprova si accenna, per esempio, alla luce, al riscaldamento, al fitto, i cui oneri gravano ugualmente sulla famiglia, comunque composta.

Sarà perché ho una innata sfiducia sulla obiettività della statistica, sarà perché l'esperienza personale mi è stata e mi è continuamente maestra insuperabile, certo che i miei conti non tornano a vantaggio della tesi dei teorici. Ed è subito dimostrato: il costo del riscaldamento — ammesso che le famiglie, la gran parte delle famiglie possano avere il lusso del riscaldamento — della luce e del fitto dovrebbe essere proporzionato agli ambienti.

Ora, se una famiglia piccola abbisogna di pochi ambienti, teoricamente la famiglia numerosa richiede un numero maggiore di locali, ed il conto è subito fatto.

E anche ammesso, in via di ipotesi, che l'affermazione non facesse una grinza, dove dobbiamo mettere le spese per il consumo del pane e degli alimenti, delle scarpe, dei vestiti e degli altri generi di abbigliamento, le tasse scolastiche, i libri scolastici (questi benedetti libri di testo che per una dannata modifica annuale provocano l'impressione che la storia, la geografia, la filosofia, la letteratura e particolarmente le varie grammatiche si evolvano con il procedere del ciclo solare). Ogni anno sono migliaia, decine di migliaia di lire, come se la grammatica dell'anno precedente non contenesse le stesse regole per la lingua latina o per la lingua italiana o per qualsiasi altra materia da insegnare, che gravano sul magro bilancio della maggior parte delle famiglie del nostro paese.

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, sarà un chiodo infisso nella mia testa, ma io non solo penso, ma constato che più numerosa è la famiglia e più disagiata è la sua esistenza, più gravi sono le preoccupazioni di colui che ad essa deve provvedere.

Ecco la ragione per la quale avrei preferito una scala ascendente negli sgravi familiari.

Certo si è che la detrazione di lire 36 mila per ogni componente è davvero irrisoria, ed io mi auguro che tanto voi, onorevoli colleghi, quanto ella, signor ministro, non vi opporrete ad una proposta di emendamento, che assieme ad altri colleghi avrò occasione di presentare in sede di discussione degli articoli.

Onorevoli colleghi, non sono mancate notevoli dichiarazioni in questi ultimi anni, affermantesi essere la famiglia la spina dorsale ed il termine, la misura dell'ordine economico-sociale. Proteggiamola adunque ed alleviamo le sue pene e i suoi disagi.

« Un uomo di governo — disse il Presidente del Consiglio in un suo discorso del 24 settembre 1949 — oggi soprattutto, allorché la necessità si fa sentire di prendere una decisione concernente i problemi economici, deve avere anzitutto davanti agli occhi le sorti della famiglia ».

Adattando al caso nostro tale affermazione, io ripeto, onorevoli colleghi e onorevole ministro, oggi, in cui preme di prendere una decisione concernente i problemi fiscali, abbiate presenti, davanti ai vostri occhi, le sorti della famiglia italiana. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barbina. Ne ha facoltà.

BARBINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la legge che è sottoposta ora al nostro esame, dopo lunga gestazione e discussione nell'altro ramo del Parlamento, è una legge di riforma, e di riforma del costume più che di riforma tributaria, anche se la legge non lo dice. Come tutte le leggi di riforma, è stata aspramente combattuta nel paese fin dal suo primo annuncio, così com'è fatale che in questa nostra Italia avvenga per tutte le riforme che si cercano di attuare.

Strana sorte delle riforme! Prima tutti sono d'accordo che le cose vanno male, che bisogna assolutamente cambiare, che così non si può andare avanti e che le riforme promesse tardano a venire. Poi, quando queste vengono presentate per essere tradotte nella realtà, sembra che tutti siano d'accordo nel trovare che le proposte sono pessime, che il rimedio è peggiore del male, che i ministri e i parlamentari non hanno capito nulla, che hanno sbagliato completamente e perfino che hanno avuto troppa fretta, perché i tempi non sono maturi. Almeno la scusante della fretta non è plausibile, perché di riforme ne abbiamo attuate poche. Forse l'unica vera riforma di carattere sociale è stata finora quella dei contratti agrari, che deve però essere ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento. E tutti ricordiamo come questa è stata accolta nel paese. La stampa cosiddetta indipendente ha condotto una campagna acida e violenta contro la riforma, contro il ministro proponente, tacciato di ignorante o, peggio, incolpato di portare alla rovina l'agricoltura italiana; critiche si sono levate con ben diverso tono anche in quest'aula. Ma la legge è andata lentamente avanti. Ed abbiamo assistito allora ad un altro spettacolo. La stampa, visto che il Parlamento faceva sul serio, si è acquietata; ed alla Camera, al momento della votazione, giorni fa, abbiamo assistito ad uno spettacolo forse nuovo, perché da tutti i settori, pur con qualche riserva, si sono fatte dichiarazioni di voto favorevoli. La riforma è passata, il Parlamento ha vinto, la democrazia ha vinto, contro tutti gli interessi cristallizzati che avevano rabbiosamente cercato di ostacolare ogni progresso sociale.

Così avviene per questa riforma, contro la quale si era sollevata una campagna di stampa aspra e ben concertata, campagna che va attenuandosi man mano che i lavori parlamentari procedono e si dà al paese la sensazione che il Governo intende fare sul

serio, che il Parlamento non si lascia fuorviare da campagne di stampa interessate, ma ha di mira solo l'interesse del paese. Anche per questa legge si sono ripetute le solite frasi; si è parlato di salti nel buio, di svolta pericolosa, di troppa fretta, di tempi non maturi, di norme inapplicabili, di pericoli per l'economia italiana e per le pubbliche finanze. Invece, non vi è nessun pericolo in vista, ma vi è solo la fondata speranza di poter attuare una migliore giustizia distributiva nei carichi tributari, voglio dire in quel campo piuttosto limitato dei carichi tributari che è costituito dalle imposte dirette. Non, quindi, una revisione di tutti i carichi, ma solo di quel settore che è il più limitato, anche se il più sentito e il più sensibile, rappresentato dalle imposte dirette, che nel loro complesso costituiscono soltanto il 20 per cento circa delle entrate dello Stato italiano.

Settore limitato, quindi, quello che è oggetto del presente disegno di legge; troppo limitato, anzi, perché rappresenta appena un quinto delle entrate, mentre i quattro quinti sono rappresentati dalle imposte indirette. In questo campo il nostro sistema tributario ha un non felice primato, poiché la percentuale delle imposte dirette è più bassa in Italia che negli altri paesi. Senza voler fare dei confronti con i troppo grandi (ad esempio gli Stati Uniti, dove le imposte dirette sono salite dal 53 per cento del 1938-39, all'86 per cento delle entrate totali nel 1943-44), ma confrontando le entrate di altri paesi dell'esercizio 1938-39 rispetto a quelle del 1943-44, vediamo che le imposte dirette sono salite in Francia dal 20 al 30 per cento; nel Belgio dal 34 al 49 per cento; in Svezia dal 40 al 49 per cento; in Inghilterra dal 55 al 63 per cento; nel Canada dal 33 al 63 per cento; in Argentina dal 27 al 49 per cento; in Brasile dal 12 al 35 per cento. In Italia, invece, l'imposizione diretta, che nel 1938-39 rappresentava ancora il 31 per cento delle entrate totali, è discesa nel 1942-43 al 29 per cento, e nel 1949-1950 al 18 per cento, sempre delle entrate totali. Nel bilancio in corso le imposte dirette dovrebbero risalire al 20,43 per cento; ma ognuno vede come siamo lontani dal rapporto dell'anteguerra, rapporto che in tutti i paesi è stato profondamente modificato a vantaggio delle imposte dirette.

Siamo largamente battuti soltanto dalla Russia, dove le imposte dirette sono solo l'8 per cento, mentre quelle indirette sui consumi rappresentano il 92 per cento delle entrate.

Un sistema tributario, quindi, che si fonda per quattro quinti sui tributi indiretti, ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

bisogno di profonde modifiche per essere avviato ad una migliore perequazione dei pesi fra le diverse classi sociali, e questa legge è il primo passo, su questa strada maestra: non è un nuovo sistema che si vuole attuare e sostituire a quello in vigore che scricchiola da molte parti. È la premessa necessaria per un nuovo sistema. Per edificare una buona costruzione, bisogna preparare il terreno, gettare le fondamenta, dopo di che i muri maestri potranno sorgere con un complesso armonico, secondo il disegno dell'architetto. Noi siamo ora alla prima fase di questa nuova costruzione, di cui tutti sentiamo l'urgenza e la necessità, tanto che vorremmo che l'architetto ci avesse già preparato il disegno di massima, che dovrà poi essere attuato a gradi, per non compromettere il risultato finale.

Lo scopo della legge è di togliere di mezzo tutto ciò che impedisce l'intesa fra contribuente e fisco, tra questi due avversari inconciliabili. Credo che questa avversione duri da quando si sono istituite le prime imposte; e che sia quindi un'avversione naturale. Ma il male è quando da una naturale avversione si è passati ad uno stato di guerra, ed i rapporti fra i due contendenti si trovano proprio in questa fase di guerra guerreggiata. Il fisco teso alla conquista della maggior parte possibile di reddito; il contribuente teso alla difesa, anche egoistica, del suo reddito. È difficile dire chi vince in questa lotta, ma è certo che chi perde è sempre la giustizia.

Bisogna arrivare, quindi, ad una smobilitazione: prima di tutto smobilitazione di spiriti. Da uno stato di guerra è illusorio sperare di passare ad uno stato di alleanza, ma si può e si deve arrivare ad un patto di non aggressione, che deve essere osservato lealmente dalle due parti. Lo Stato non deve aggredire il contribuente con imposte troppo elevate, insopportabili ed ingiuste; il contribuente non deve vedere nello Stato il suo irriducibile avversario, ma deve sentire il dovere di contribuire alle spese, di cui anch'egli usufruisce sotto forma di servizi pubblici, come solennemente afferma l'articolo 53 della Costituzione: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

È un patto che segnerà la fine di una situazione permanente di lotta, che viene offerto dallo Stato e che dovrebbe essere accolto con un senso di sollievo dal contribuente. Invece, abbiamo dovuto registrare con sorpresa una diffidenza diffusa in vari strati dell'opinione pubblica. Tutti abbiamo ricevuto memoriali, articoli, ordini del giorno, studi, mozioni,

fatti solo di critiche aspre e di proteste contro questa legge, che dovrebbe, secondo tali scritti, costituire la rovina dell'Italia e riempire di onesti cittadini le patrie galere e dovrebbe portare non si sa a quale disastro.

Ho qui sott'occhio alcuni di questi scritti, le cui copie sono state abbondantemente inviate specie ai colleghi della Commissione finanze e tesoro, con titoli di questo genere: « Smascheramento della riforma tributaria ». E si scrive: « La riforma Vanoni è una trappola tributaria, per strappare delle dichiarazioni, per inquisire sul contribuente, per far pagare a tutti di più, sorprendendo così la buona fede dei contribuenti. La riforma tributaria di Vanoni, oltre che essere inutile e sbagliata, è soprattutto strangolatoria. Il contribuente deve negare fiducia alla riforma. Se questa fosse varata ed applicata, non potrebbe che approfondire il solco che divide lo Stato dai contribuenti ».

Ed in altri scritti si dice che il censimento tributario affollerebbe le carceri; in un ordine del giorno è detto che questa legge dovrebbe essere portata all'esame approfondito da parte dei contribuenti, che essa è un errore tecnico, che è intempestiva in questo momento politico, che la discussione al Senato non è riuscita nemmeno ad attenuare gli errori della legge, ecc., ecc..

Ritengo che questa faciloneria nel trinciare giudizi sparirebbe, se questi maestri si prendessero la cura di leggere con serenità e senza preconcetti le relazioni e gli atti parlamentari: essi si renderebbero conto dell'alto senso di responsabilità con cui il Parlamento tratta questi problemi, avendo di mira non la difesa di interessi di classe, ma unicamente l'interesse del paese. E in questa impressione generale può costituire soltanto una eccezione quanto abbiamo sentito ieri con sorpresa da un collega di destra, il quale ha parlato addirittura di « terrorismo fiscale ».

Ma basterebbe un solo titolo di questa legge per darle il diritto di essere accolta con un senso di liberazione da parte del contribuente.

Leggiamo in quel diligente lavoro che è la pregevole relazione del collega Martinelli che vi sono attualmente in Italia 859.315 contribuenti che hanno dei ricorsi pendenti con l'amministrazione finanziaria; 859.315 giudizi pendenti ed 859.315 anime in pena in attesa dell'esito dei loro ricorsi.

La legge, con una larghezza veramente inusitata, dà a tutti la possibilità di mettersi in regola, a condizioni tanto convenienti che a taluno sono parse perfino eccessive.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

La possibilità di sgomberare il terreno da tutto questo arretrato sarà di vantaggio reciproco per il contribuente, che evita giudizi incerti e penali certe, e per lo Stato che libera gli uffici da un cumulo di lavoro arretrato e può adibire i funzionari ad altre attività più produttive per l'attuazione della legge. Occorrerà certo tutta la buona volontà e l'abilità dei funzionari perché sia eliminato quel senso residuo di diffidenza del contribuente che dal comportamento del funzionario trarrà o meno motivo di fiducia verso la legge e verso lo Stato.

Si è ripetuto con insistenza che il contribuente non è educato a questo nuovo sistema di dichiarare il suo reddito reale. Può darsi, ma se la situazione attuale di disagio deriva — e tutti sono d'accordo — dal sistema attuale di accertamento dei redditi, dalle alte aliquote e dalla conseguente necessità di evasioni ormai accettata dalla prassi, per cambiare il costume non c'è altro modo che di cambiare il sistema, perché non è pensabile che perdurando il sistema attuale il contribuente possa cambiare costume. È questione di educazione e di costume, è vero, ma tutto ciò si può ottenere soltanto cambiando il sistema. L'obiezione, quindi, è una conferma della utilità e della necessità della legge.

Altra più seria obiezione è che le aliquote sono ancora troppo alte per invogliare il contribuente a dichiarare il vero reddito, e questo vale soprattutto per le aliquote della ricchezza mobile, non certo per quelle della complementare, che sono state convenientemente abbassate. Sarebbe stato desiderabile che le aliquote della ricchezza mobile avessero potuto venire ridotte, sia pure di poco, poiché ciò avrebbe avuto un effetto notevole come dimostrazione della decisa volontà di avviamento ad una graduale ulteriore riduzione.

Se questo primo passo non è stato per ora possibile, ci auguriamo che possa quanto prima venire accolto il voto formulato dall'altro ramo del Parlamento per una riduzione delle aliquote di ricchezza mobile. Intanto, però, il cosiddetto « abbattimento alla base », o meglio la franchigia di lire 240.000, opera efficacemente come riduzione di aliquota sui redditi più bassi, che si vedono così beneficiati in ragione inversa del loro ammontare.

Le tabelle allegate alla relazione pongono in evidenza che, per i redditi fino a 2 milioni, le aliquote della ricchezza mobile e della complementare si riducono dal 55 al 25,86 per cento, cioè a meno della metà per i redditi

di categoria B e dal 57,26 al 18,90 per cento (cioè a meno di un terzo) per i redditi di categoria C-1 (sempre per il contribuente medio, con moglie e due figli a carico). La riduzione, quindi, è notevole e coraggiosa da parte dello Stato, e tale da giustificare la fiducia che il contribuente voglia da parte sua dimostrare analoga buona volontà, rompendo la spirale della diffidenza che falsa e rende difficile ogni rapporto.

La riduzione delle aliquote è vantaggiosa, e forse una esagerata ulteriore riduzione non avrebbe ottenuto un migliore risultato nelle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente non crede alle eccessive improvvise agevolazioni, e di fronte a condizioni troppo vantaggiose sarebbe rimasto incerto e diffidente, nel timore che si volesse prenderlo nella trappola delle dichiarazioni veritiere con l'allettamento di aliquote troppo favorevoli, per poi vedersi colpito da altre aliquote più alte.

Molto meglio agisce sulla sensibilità del contribuente una riduzione graduale di aliquote che non una riduzione improvvisa e troppo forte, perché bisogna tener presente che anche la fiducia spesse volte è temperata dalla diffidenza.

Vi è poi la difficoltà molte volte sollevata dalla compilazione della dichiarazione. La dichiarazione, secondo l'articolo 2, deve indicare: le fonti del reddito, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto.

Come potrà fare il piccolo commerciante, il piccolo artigiano, che non ha giornali mastri, né conti perdite e profitti, a compilare una scheda con tutti questi dati che neppure conosce, perché non è facile conoscere quali sono le spese detraibili dal reddito lordo? Questa difficoltà però non renderà gran che più difficile la vita, già tanto complicata, di questi piccoli reddituari i quali sono tenuti a compilare dichiarazioni annuali per l'imposta sull'entrata e per altri uffici, e soltanto che abbiano un apprendista sono soggetti ad una serie di complicate dichiarazioni non annuali, ma addirittura mensili. E i vari istituti di previdenza, infortuni, malattie, uffici del lavoro non scherzano in fatto di penali, e nessuno finora si è commosso per tutte queste complicazioni.

Dinanzi a tutta questa gamma di denunce e di dichiarazioni il piccolo contribuente non si spaventerà per una carta di più da compilare una volta all'anno, e che non sarà certo peggiore di tante altre. E il piccolo artigiano, soltanto che sappia di essere tenuto per il suo reddito a fare la dichiarazione, credo che sarà il primo a dare esempio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

di civismo ad altre classi che cercheranno invece con ogni abilità di sfuggire a questo preciso dovere morale e sociale.

E se per caso l'artigiano che lavora da solo, che non ha capitali, che stenta ad andare avanti con il suo reddito di puro lavoro, molto incerto e molto variabile, non si sentirà in coscienza di superare il 240° parallelo, ebbene, allora l'ufficio non dovrà usare la bilancia del farmacista per vedere se il traguardo è o meno raggiunto, ma dovrà vagliare queste situazioni con senso di umana comprensione, e invece di disturbare chi stenta a vivere con il suo lavoro, dovrà rivolgere la sua attenzione agli alti redditi, dove non vi sono le poche migliaia di lire da recuperare, ma i milioni che molte volte sono sottratti agli stessi lavoratori.

E qui si deve colpire inesorabilmente, perché il piccolo contribuente farà senza protestare il suo sacrificio soltanto quando sarà certo che la giustizia funziona anche per i grossi contribuenti.

Questo doloroso fenomeno del livellamento dei redditi, per cui oltre un certo limite difficilmente si arriva a colpire, deve cessare, perché è un'offesa permanente non solo allo Stato ma a tutti gli uomini onesti. La legge ha questo scopo fondamentale della perequazione dei tributi, e questo scopo dovrà essere raggiunto specie là dove la sperequazione è più stridente.

Ma gli uffici, si obietta, non sono attrezzati e non potranno compiere tutto questo lavoro. Perché non dovrebbero compierlo? Una volta che gli uffici siano sollevati da tutto l'arretrato, da tutte le imposte straordinarie che sono finalmente finite, dalle lunghe trattative con i contribuenti, dagli accertamenti periodici, il lavoro dovrebbe assumere un ritmo tale da consentire un rapido esame delle pratiche, evitando il formarsi di nuovi arretrati o di zone che per lunghi anni restano inesplorate.

Certo, occorre che un'aria nuova entri negli uffici delle imposte: un'aria tale che dia modo alla legge di attecchire e di piantare solide radici. Sarà compito del ministro fare che gli uffici rispondano alle esigenze della legge e alla fiducia dei contribuenti.

E io confido che in questo compito, tanto importante per la buona riuscita della legge, il ministro possa contare sullo zelo intelligente dei suoi funzionari.

Esamineremo in altra sede i singoli articoli, ma certe norme che hanno dato luogo a qualche perplessità possono rietrarre anche in questa discussione.

L'obbligo della dichiarazione annuale, della dichiarazione unica, che costituisce la chiave di volta della legge è presidiato da sanzioni pecuniarie che possono apparire sufficienti, se tempestivamente applicate.

Ma la sanzione più efficace, perché più pronta, è certo quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, perché il 10 per cento di aumento agisce automaticamente, e si sa che una sanzione, anche limitata ma immediata, è più efficace di altre sanzioni ritardate.

Invece, per l'infedele dichiarazione lo stesso articolo 3 parla di « disposizioni vigenti » che sarebbero quelle del regio decreto 17 settembre 1931, modificate dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1208: « Quando il contribuente dichiara un reddito inferiore di un quarto a quello definitivamente accertato, è soggetto alla soprattassa pari ad un terzo della differenza tra l'imposta dovuta per un anno e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta. La stessa sanzione si applica a colui che non ha dichiarato gli aumenti di reddito, ovvero ha dichiarato aumenti di reddito inferiori di un quarto a quelli definitivamente accertati ». Questa disposizione è rimasta inalterata e dovrebbe essere quindi applicata anche per la nuova legge; ma finora la sanzione — che non è certo molto grave — è stata praticamente inoperante, e se non sarà ora applicata con un certo rigore rischieremo di lasciare senza sanzione la dichiarazione infedele, con conseguenze tali da compromettere l'esito della legge.

L'articolo 4 lascia perplessi per il lungo tempo che la finanza richiede per poter dire al contribuente se è assolto o se è condannato. Praticamente, quattro anni deve attendere il contribuente per conoscere la sua sorte, e quattro anni sono troppi, tanto più che al momento del *redde rationem* egli avrà già presentato non una, ma quattro dichiarazioni; e se viene rettificata la prima, le sanzioni lo colpiranno non una, ma quattro volte, senza possibilità di rettificare da parte sua il reddito già dichiarato.

E non si potrà certo dare questa facoltà di rettificare spontaneamente le dichiarazioni presentate quando si sapesse che la prima non è stata accettata per buona, perché allora si invoglierebbe il contribuente a tentare una bassa dichiarazione per valersi poi della facoltà di rettificarla.

Si dice che gli uffici non possono impegnarsi di rivedere in un termine più breve le dichiarazioni, ma un termine troppo lungo, quando gli uffici sono già ingorgati da altri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

tre anni di dichiarazioni giacenti, non dovrebbe essere di vantaggio neppure per l'ufficio.

L'ideale perché la legge fosse veramente efficace ed operante sarebbe che l'ufficio potesse rispondere entro l'anno se la dichiarazione è accettata o meno, in modo che il contribuente potesse regolarsi per la dichiarazione successiva.

Si risponde, è vero, che chi ha fatto una dichiarazione veritiera non ha nulla da temere, e anche se deve attendere quattro anni può stare tranquillo. Tranquillo no, perché anche se ha dichiarato il vero non è detto che l'ufficio non possa sbagliare e chiedere la rettifica lo stesso.

Invece al contribuente onesto bisognerebbe dare un premio, un premio che non costa nulla allo Stato ma che avrebbe grande valore morale: si dovrebbe dirgli subito che la sua dichiarazione è stata accettata.

È questo non è impossibile perché gli uffici potrebbero fare una prima cernita sommaria delle dichiarazioni, e quelle che evidentemente dimostrano la buona volontà e l'onestà del contribuente — o perché questi ha dichiarato ad esempio un reddito superiore di 4 o 5 volte quello attuale, o per altri indici — queste dichiarazioni, dico, dovrebbero essere accolte senz'altro.

Non so quale potrà essere la percentuale di queste dichiarazioni da accettare senza discussioni, ma fosse anche solo del 20 o del 10 per cento (ed io spero saranno molte di più) il fatto di dare una pubblica dichiarazione di onestà a questi contribuenti avrebbe un risultato morale e di propaganda molto efficace, perché sarebbe la propaganda del buon esempio.

Spero che ella, onorevole ministro, vorrà accogliere questa proposta, che non costa nulla e può servire a molto.

È non mi soffermo sul dibattuto articolo 8, perché spero possa essere proposta una nuova formulazione, in modo da eliminare l'impressione che si vogliano favorire particolari posizioni con la concessione di benefici con effetto retroattivo.

Invece, non comprendo le critiche che sono state mosse alle nuove aliquote della complementare, perché per i massimi redditi arriva a portare via soltanto il 50 per cento. Questa imposta tanto importante, che dovrebbe essere lo strumento di attuazione del principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione — per cui il sistema tributario è informato a criteri di progressività — ha avuto una vita tormentata e non è mai arrivata ad adattarsi al letto di Procuste della giusta aliquota.

Il suo gettito è andato gradatamente aumentando da 5 miliardi e 696 milioni nel 1946-47 a 10 miliardi e 920 milioni nel 1947-48, a 18 miliardi e 970 milioni nel 1948-49, a 25 miliardi e 204 milioni nel 1949-50, a 31 miliardi e 500 milioni previsti per il 1950-51. Si è cioè mantenuto a circa un quinto del gettito della ricchezza mobile.

Quale sarà il gettito con le nuove aliquote? È difficile prevederlo, ma è facile dire che il gettito più alto non si ottiene con le più alte aliquote, ma con i più alti redditi che vengono accertati, e se le basse aliquote permetteranno di colpire interamente il reddito reale, il gettito dovrebbe essere aumentato. E non preoccupiamoci tanto se ai massimi redditi, oltre i 500 milioni, portiamo via soltanto il 50 per cento invece che il 65 per cento; ma preoccupiamoci invece che questo 50 per cento sia realmente pagato sul vero reddito.

Sul rilevamento fiscale straordinario si è osservato, non senza fondamento, che questo avrebbe dovuto precedere la legge, non seguirla: così come in una azienda da riordinare l'inventario si fa prima di iniziare una nuova gestione, e non dopo. Il male è che abbiamo già perduto quasi due anni, e non possiamo permetterci il lusso di ritardare ancora di qualche anno l'inizio del riordinamento fiscale per attendere la compilazione dell'inventario di tutti i cespiti, di tutti i redditi. Se ciò sarebbe stato meglio, accontentiamoci del bene, perché il meglio è nemico del bene.

Come ho già rilevato, la parte della legge che certo è più gradita per il contribuente è costituita dal titolo V, che contempla larghe norme per la sanatoria delle situazioni irregolari, in modo da dare la possibilità di iniziare un nuovo periodo nei rapporti tra fisco e contribuente. Seppelliamo il passato, dice la finanza; e non mi sento certo di condividere le critiche per la larghezza usata verso il contribuente, poiché questa larghezza, se può rappresentare in pochi casi un « bonifico agli evasori », il più delle volte è un atto di sana giustizia.

Invece, di fronte a questa larghezza, mi sorprende una piccola norma che è andata a cacciarsi nelle disposizioni transitorie, all'articolo 46: « L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'articolo 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Allora torniamo da capo; dopo aver dimostrato tanta buona volontà? Questa è una riapertura di termini già scaduti, per dar modo alla finanza di continuare ancora una volta in quel deprecato sistema delle rettifiche retroattive che doveva essere chiuso per sempre. Questa facoltà potrà essere concessa per l'accertamento di redditi sfuggiti all'occhio vigile della finanza, non per rettificare redditi già accertati definitivamente. Altrimenti, daremo un grave colpo a quella fiducia del contribuente della quale abbiamo tanto bisogno.

Queste modeste osservazioni non alterano il giudizio pienamente favorevole sulla legge, che costituisce una sicura e solida base su cui devono poggiare le altre parti dell'edificio della completa riforma tributaria. La costruzione è appena iniziata e il contribuente è ansioso di conoscere tutto il progetto della nuova costruzione. E vorrebbe intanto sapere che cosa succederà fra quattro anni, se la sua dichiarazione non sarà accettata. Il concordato sparirà, e se sarà sepolto per sempre non spargeremo lacrime sulla sua tomba. Ma la legge ancora non lo dice e non dice come verranno regolati i rapporti fra finanza e contribuente.

Occorrerà dunque predisporre rapidamente la riforma dell'accertamento per sapere in base a quali norme la revisione verrà effettuata, e la riforma del contenzioso, perché il contribuente, per essere tranquillo e per avere fiducia nel fisco, vuol essere sicuro di poter avere giustizia. E l'attuale sistema delle commissioni non ispira molta fiducia, sia per la composizione delle commissioni stesse, sia perché il contribuente si sente in uno stato di inferiorità dinanzi al rappresentante della finanza che resta nell'aula durante il giudizio, mentre egli deve uscire. È vero che il rappresentante della finanza non deve prendere la parola una volta uscito il contribuente. Ma anziché « non deve » sarebbe meglio dire « non dovrebbe ».

E bisognerà arrivare ad una semplificazione dei tributi, in modo che il contribuente non si senta smarrito in questa selva selvaggia, ma abbia la possibilità di fare i suoi calcoli e di sapere che cosa deve pagare e perché deve pagare.

Ho già detto che una riduzione delle aliquote di ricchezza mobile sarà di grande vantaggio per la migliore applicazione della legge, ma occorrerà anche rivedere certe anomalie dell'attuale sistema tributario che colpisce come reddito di ricchezza mobile il reddito dell'affittuario coltivatore diretto, mentre colpisce soltanto come reddito agrario quello

del proprietario diretto coltivatore. E colpisce come reddito di ricchezza mobile in categoria B il reddito personale nelle imprese individuali, mentre classifica in C-2 il reddito personale per le società.

E colpisce come reddito di categoria C-1 il lavoratore indipendente e il professionista, mentre classifica in C-2 il lavoratore dipendente che ha lo stesso reddito.

Ma io credo che un completo sistema tributario debba essere integrato da una sia pur moderata, ma progressiva imposta permanente sul patrimonio, perché solo così si potranno raggiungere certe cime che restano inviolate con l'attuale sistema.

E poiché ogni cittadino italiano, senza eccezione, è tenuto a contribuire alle spese pubbliche, bisognerà rivedere il vasto campo delle esenzioni tributarie e delle zone franche e sapere anzitutto quanto pesino sul nostro bilancio e su una parte dei contribuenti.

Non vi possono essere in Italia due categorie di cittadini, quelli che pagano le imposte dovute ed una minoranza di privilegiati che sono invece esenti. L'esenzione deve invece essere concessa solo per i bassi redditi, non per categorie o per zone. E qui non possiamo che plaudire senza riserve all'ordine del giorno votato in merito dalla Commissione di finanza e tesoro del Senato.

Le fondamenta sono gettate per il nuovo edificio; la via è aperta, per il nuovo cammino: bisogna ora continuare; ci saranno ritocchi e correzioni, ma l'importante è di non tornare indietro; di non fermarsi. Troppe leggi tributarie abbiamo visto fermarsi lungo la strada dell'applicazione o mutare rotta. Alcune sono citate nella legge in esame per essere dichiarate sepolte quando già erano morte. Di altre, come il decreto legge 12 aprile 1943, n. 205, istitutivo di un contributo sui canoni di locazione non soggetti al blocco, non si è mai vista né l'applicazione né l'abrogazione. Le leggi del 1945 sono rimaste inoperanti e il Fondo di solidarietà nazionale ha avuto una vita grama e si è spento senza che nessuno se ne accorgesse. E chi non ha pagato non è stato mai disturbato.

Ma anche l'imposta progressiva sul patrimonio, che doveva dare un gettito tale da risanare il bilancio — si parlava di 400 miliardi — è stata tanto modificata, smorzata e diluita che ha perduto completamente la sua caratteristica originaria, e praticamente non incide più su nessun patrimonio. Perché tale sorte non sia riserbata a questa legge, occorre costanza, occorre fermezza, occorre perseveranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950.

Niente modifiche di sostanza, onorevole ministro, niente proroghe, niente altre sanatorie, ma applicazione ferma della legge e suo completamento. Dare la sensazione che si fa sul serio, e siamo certi che ella farà sul serio.

Nella relazione che accompagna il suo disegno di legge, ella, onorevole ministro, ha definito questo disegno di legge « un provvedimento che consente un ulteriore decisivo passo verso l'attenuazione della evasione fiscale e verso una maggiore perequazione nella distribuzione dei carichi tributari ». Noi lo auguriamo, onorevole ministro, che questa legge, che porterà il suo nome, non sia soltanto uno strumento per l'attuazione di una migliore giustizia tributaria, ma diventi nelle sue mani qualche cosa di più grande: uno strumento per attuare una più alta giustizia sociale. *(Applausi al centro e a destra - Congratulazioni)*.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Carcaterra e De Caro Gerardo:

« Orientamento professionale e apprendistato » (1702).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà successivamente fissata la data di svolgimento.

È stata pure presentata la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi Paolo, Petrone, Gui, Truzzi, Burato, Chiarini e Ferreri:

« Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli » (1703).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corbino. Ne ha facoltà.

CORBINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe stato forse più comodo per me e per gli amici del mio gruppo, che non facciamo parte della coalizione governativa, di fronte al disegno di legge di perequazione tributaria o tacere o prendere addirittura una

posizione critica che, del disegno di legge, mettesse in evidenza soltanto i lati negativi. Ma noi, che militiamo in un partito che ha la tradizione di essere il più tassatore che abbia avuto l'Italia dal 1861 in poi, non potevamo sfuggire alla responsabilità di dire il nostro pensiero e, rispetto a coloro che fuori di qui ne seguono le vicende, dire anche che, nonostante talune riserve su questioni che possono apparire di dettaglio, ma che hanno nel fondo una notevole importanza, noi siamo favorevoli al testo presentato dal Governo e agli emendamenti che vi ha apportato l'altro ramo del Parlamento.

Non credo che ci si possa fare rimprovero di una discussione troppo affrettata della legge. La legge è stata per molti mesi, forse troppi, di fronte al Senato, e lì è stata oggetto di un esame minuzioso, attento, di una discussione tanto ampia quanto è desiderabile in una materia così difficile e così complessa.

D'altra parte, che le leggi fiscali siano esaminate con una certa lentezza perché maturino un po' nella coscienza pubblica, è il risultato del congegno della vita parlamentare. Io ricordo (e l'onorevole Vanoni lo ricorderà meglio di me) che il progetto di riforma dei dazi di consumo, presentato dal Carcano nel 1901, formò oggetto di discussioni parlamentari per ben due anni; e si trattava di un provvedimento che implicava lo spostamento delle entrate pertinenti allo Stato o ai comuni per un ammontare che si avvicinava ai 20 milioni di lire di quell'epoca. Noi ora verremo ad impiegare presso a poco lo stesso tempo, per esaminare un progetto di riforma fiscale che avrà inevitabilmente effetti molto più grandi e che ha una portata notevolmente maggiore.

Certo, se dovessimo individualmente esporre il nostro pensiero, dovremmo francamente dire che non troviamo nel disegno di legge che viene presentato tutto ciò che ciascuno avrebbe desiderato di trovarci. Ma siamo tutti uomini, e dobbiamo anche ammettere che gli altri uomini, che ci presentano il risultato dei loro studi, abbiano tanta facoltà di vedere le cose quanta ne abbiamo noi. È evidente, quindi, che se essi non ci presentano nulla di meglio, ciò è perché, con molta probabilità se non con assoluta certezza, in questo momento sarebbe stato difficile presentare di meglio.

Noi abbiamo un sistema fiscale che, attraverso le sovrapposizioni di una legislazione non sempre ben ponderata per effetto dei disordini che sono derivati da una svalutazione monetaria senza precedenti nella nostra storia, è un sistema quasi impossibile: diffi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

cilissimò è per il contribuente sapere quello che deve pagare e, talvolta, è anche difficile per lo stesso agente del fisco sapere quello che il contribuente dovrebbe pagare, talché spesso sembra di giocare un po' a testa e croce.

Come agire, allora, per riformare un cosiffatto sistema? Dobbiamo incominciare con il rettificare le aliquote o col chiedere ai contribuenti dichiarazioni più veritiere? Dobbiamo cominciare dall'uovo o dalla gallina?

I fini di una riforma fiscale, da attuarsi in un momento come quello che attraversiamo, sono molteplici, ma tre hanno carattere preminente. Il primo dovrebbe essere quello di assicurare dalle imposte un gettito maggiore, il secondo, quello di perequare il gettito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette; il terzo, quello di perequare le imposte dirette fra i vari contribuenti in relazione alla loro capacità contributiva.

Ora, se analizziamo questi tre fini, ci convinceremo che vi è certo contraddizione fra il primo di essi e gli altri due, perché il primo — che esige un maggior gettito delle entrate, qualunque ne sia la fonte — non è compatibile né col secondo né col terzo, qualunque buona riforma tributaria dovendo fatalmente portare ad una diminuzione del gettito. È chiaro allora che noi non potremo mai attuare la riforma teoricamente perfetta, la riforma, in altre parole, che ci tranquillizzi completamente e ci consenta di marciare poi sicuri sulla strada da essa tracciata. Se noi potessimo sospendere la vita dello Stato per un anno o due, e dispensare i cittadini dal pagare le imposte per quel periodo, forse potremmo creare *ex novo* un sistema tributario secondo le regole della più ortodossa finanza, tale da appagare se non tutti — perché in questa materia non si riesce mai a raggiungere l'unanimità dei consensi — certo la maggior parte degli interessati. Ma, evidentemente noi non possiamo sospendere la vita dello Stato per un così lungo periodo; noi siamo un poco come l'imprenditore che debba riparare una strada di intenso traffico. Egli non può chiuderla al traffico per tre o quattro mesi, per eseguire con razionalità e compiutezza tutti i lavori; ma dovrà procedere a ritocchi, chiudendone prima un tratto, poi un altro, poi un altro ancora, di modo che alla fine la strada non si presenterà più come completamente nuova, ma piuttosto come rattoppata. Dobbiamo, perciò, metterci in testa che tutte le riforme tributarie che noi faremo d'ora in avanti saranno come le riparazioni di quella strada;

le potremo fare soltanto a pezzi, potremo prendere un tributo alla volta, una categoria di tributi alla volta e cercare di identificare quello che v'è da togliere o da aggiungere ai fini di una maggiore perequazione, in modo che il minore gettito che si avrà, come conseguenza della riforma, nel tributo A o B, possa trovare, ai fini delle entrate generali di bilancio, un compenso nel crescente gettito delle altre imposte, che frattanto continueranno coi vecchi ordinamenti.

D'altra parte, di fronte a noi non v'è neanche una prospettiva di avanzi di bilancio tale da consentirci il lusso di riforme a basi molto più larghe. Il *deficit* del nostro bilancio si aggirerà ancora per parecchi anni su molte centinaia di miliardi, e qualunque incremento delle entrate ordinarie non sarà che una goccia rispetto alle crescenti esigenze dello Stato moderno.

Rispetto al secondo fine: aumento del gettito delle imposte dirette, è bene che si dica che la responsabilità dell'amministrazione finanziaria è molto minore di quello che non sembri dall'andamento dei dati statistici che concernono il gettito delle imposte dirette e quello delle imposte indirette; perché delle quattro fondamentali imposte dirette del nostro sistema tributario, solo una, quella sui terreni, e non per quello che attiene all'imposta fondiaria, ma per imposte di altra natura che vi si sono sovrapposte, solo una, dicevo, si può considerare già sviluppata fino al punto da compensare gli indici di svalutazione monetaria, anzi non si può escludere che in qualche settore della nostra economia agraria si sia già superato il coefficiente di svalutazione monetaria e si sia anche di fronte ad un aumento vero e proprio della pressione tributaria. Tolto questo caso, in tutti gli altri casi di imposizione diretta, la responsabilità dell'amministrazione, ripeto, è relativamente modesta.

Infatti, per i redditi dei fabbricati, l'imposizione è rimasta bloccata alle cifre del 1939, salvo le piccole aggiunte di redditi imponibili provenienti da fabbricati, che prima erano esenti e che per raggiunti limiti di età — chiamiamoli così — entrano nella materia imponibile.

Il blocco dei fitti, che significava blocco dei redditi, importava fatalmente blocco del gettito dell'imposta corrispondente, e per esso sono cifre notevoli perdute nel gettito di una imposta diretta, che costituiva una parte notevole delle entrate dello Stato, delle province e dei comuni negli ultimi bilanci dell'anteguerra.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

È questo un aspetto negativo della politica del blocco delle pigioni, che probabilmente non è stato tenuto presente tanto quanto sarebbe stato necessario per indurre lo Stato ad intervenire più rapidamente in questa materia, sia pure devolvendo i maggiori proventi, ottenuti con la rivalutazione di questo cespite di imposte, ad incoraggiamento di costruzioni edilizie nuove.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, nelle sue grandi sottocategorie, presenta lo stesso fenomeno. Un'aliquota notevole del prodotto dell'imposta di ricchezza mobile proveniva dagli utili delle società anonime. Ora, anche in questo campo, noi abbiamo avuto una specie di blocco di fatto degli utili, che ha portato al blocco del gettito dell'imposta corrispondente. Gradualmente, però i bilanci delle società anonime sono andati migliorando, sono state autorizzate rivalutazioni del patrimonio in relazione ai coefficienti di svalutazione monetaria, e i redditi sono aumentati in misura corrispondente, così che anche il gettito dell'imposta tende ad aumentare. Ma ancora siamo molto lontani dalle cifre del 1939 moltiplicate per un coefficiente di svalutazione non minore di cinquanta volte il livello dell'anteguerra. E ne siamo lontani un po' perchè le rivalutazioni patrimoniali sono ancora consentite solo fino a una parte del coefficiente di svalutazione, e un po' (e qui l'amministrazione finanziaria non ha alcuna responsabilità) per una politica dei dirigenti dei grandi organismi retti sul tipo della società anonima, di accantonare gli utili, anche al di là di quello che sembra un criterio di prudenza perfettamente giustificabile in amministratori che abbiano senso di responsabilità.

Quando noi deploriamo un certo andamento delle borse o quando noi deploriamo che il capitale privato non corra troppo rapidamente agli investimenti azionari, non dobbiamo dimenticare che il fattore dividendo, in un momento in cui la preoccupazione delle svalutazioni monetarie si è quasi del tutto allontanata, è l'elemento decisivo che tende a formare le quotazioni dei titoli a reddito variabile in borsa e, quindi, è l'elemento decisivo che può spingere il risparmiatore a investire i suoi risparmi in un modo anziché in un altro.

La riduzione dell'altro settore, infine, che dava una cospicua parte del gettito dell'imposta di ricchezza mobile, quella che concerne le categorie C-1, C-2 e in parte anche la B, trova la sua origine nella riduzione del reddito medio delle classi medie italiane. Noi possiamo avere avuto dopo la guerra l'esempio di alcuni

fortunati uomini che hanno potuto accumulare patrimoni vistosi o redditi molto elevati; possiamo avere avuto l'esempio di larghi strati del nostro ceto operaio, che nella remunerazione si sono avvicinati al livello dell'anteguerra dal punto di vista reale; ma la classe media italiana, formata dai professionisti, o dai funzionari dello Stato e dei grossi enti privati, non ha ancora raggiunto quel saggio di remunerazione che corrisponda al livello del 1939 moltiplicato 50.

È la crisi della classe media che porta la contrazione del gettito dell'imposta di ricchezza mobile, e la porta per due vie: prima, perchè è diminuita relativamente la massa imponibile, nel senso che un reddito di 10 miliardi di lire del 1939 avrebbe dovuto diventare un reddito di 500 miliardi nel 1949, e invece saremo probabilmente a 350 o, nella migliore delle ipotesi, a 400 miliardi; cosicché vi è una riduzione effettiva del 20 per cento.

Ma questa riduzione del 20 per cento, che opera su quasi tutte le categorie dei contribuenti, ne riduce la capacità contributiva, perchè, rispetto al reddito medio dell'anteguerra, si è molto contratta quella parte del reddito che il cittadino era abituato a versare allo Stato sotto forma di imposta. L'utilità marginale di quel 20 per cento, che la classe media non riscuote più oggi, nei confronti di quello che riscuoteva nel 1939, è talmente accresciuta, che il contribuente è spinto alla evasione. Egli è spinto all'evasione, non dal desiderio di non pagare le imposte, ma dall'impossibilità, talvolta, in cui si troverebbe di pagare le imposte nella quantità dovuta, senza dover contrarre consumi, che hanno, o che hanno acquistato, carattere indispensabile. La indispensabilità in materia di consumi non è un dato assoluto: è un dato relativo, un dato soggettivo. Chi è, infatti, di noi che può in tutta coscienza affermare che ciascuno di noi non consideri oggi come elemento fondamentale della propria esistenza quotidiana talune forme di consumo, talune partecipazioni alla vita collettiva, che non più tardi di quindici o venti anni fa erano considerate forme di lusso, che potevano essere consentite con una frequenza relativamente minore?

Questo spiega, un po', la flessione del gettito delle imposte dirette principali, e quando voi fate il coacervo di tutti questi elementi, voi troverete la ragione dell'attenuazione del gettito dell'imposta complementare sul reddito, che acquistava un carattere relativo di maggiore pesantezza, tanto più insopportabile in quanto che, per molto tempo, le aliquote dell'imposta ignorarono completamente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

il fenomeno monetario, e colpivano quindi in misura completamente espropriatrice alcuni redditi che nell'ordinamento fiscale dell'anteguerra sarebbero stati colpiti con aliquote molto più moderate.

Ora, tutto questo — è evidente — dovrà essere eliminato. Ma come eliminarlo? Si è doluto qualcuno — e se ne è fatto rimprovero al ministro delle finanze — di non aver presentato un disegno di legge organico sulla riforma di tutti i tributi. Io, personalmente, ritengo che sarebbe stato forse conveniente affrontare il rischio di avere, per un paio di anni, cento miliardi in meno nel gettito delle imposte ordinarie, pur di creare un sistema fiscale a base molto più solida. Aggiungo subito che questa è un'opinione del tutto personale, che esprimo in quanto sono qui, sul banco di deputato. Non so se, trovandomi in altro posto, le considerazioni di tutto ciò che rappresenta esigenza immediata della finanza non mi indurrebbe ad accantonare un'idea a carattere così rivoluzionario, ed accontentarmi di qualche cosa di transitorio, o di inizialmente più modesto, come è quello che oggi ci viene prospettato.

In sc stanza, noi non possiamo staccare questo disegno di legge dal complesso di altri piccoli disegni di legge che il Parlamento ha esaminato, ed in gran parte approvato, negli ultimi due anni. Molti di questi disegni di legge sono sfuggiti all'attenzione dell'Assemblea plenaria in quanto sono stati elaborati ed approvati nel seno della Commissione finanze e tesoro, sia della Camera che del Senato. Ma a coloro i quali credono che nei due anni di vita questa legislatura non abbia fatto niente in materia di semplificazione di imposte, e che si stia cominciando soltanto oggi, vorrei dire che un giudizio di questo genere non corrisponde alla realtà dei fatti; perché, anche se le riforme approvate sono state talvolta di modesta entità, un notevole numero di riforme di lieve entità rappresenta nell'insieme il taglio di molti rami secchi in quest'albero decrepito, che è il nostro sistema tributario, la cui complessità è messa in evidenza proprio dalla natura del disegno di legge che noi ora discutiamo.

Infatti, in questo disegno di legge vi sono, oltre quello delle disposizioni transitorie e finali, sei titoli, ciascuno dei quali concerne un problema particolare del nostro sistema fiscale. E l'aver sentito la necessità di mettere in questa specie di autobus di riforma fiscale e la questione puramente procedurale della obbligatorietà della denuncia da parte del contribuente, e la questione della riforma

delle aliquote dell'imposta complementare, e la questione dell'accertamento dei valori per quel che concerne le scorte dei commercianti o degli industriali, e la questione degli ammortamenti, e la questione del condono, per tutta la farragine di contenzioso che esiste e che non si riuscirebbe altrimenti a togliere dai tavoli delle commissioni giurisdizionali o degli uffici delle imposte; il fatto stesso di avere incluso nello stesso disegno di legge norme apparentemente così disparate significa che l'amministrazione sente il bisogno di vedersi alleggeriti i legami che la stringono alle leggi precedenti, in modo da potere respirare con maggiore ampiezza e guardare con maggiore serenità alle prospettive di una riforma fu ura.

Ecco perché io non mi addenterò nell'esame dettagliato delle singole norme che ci sono proposte: perché esse hanno un carattere di eterogeneità, che non rende possibile raggrupparle in una visione d'insieme, in una visione sintetica, che a sua volta consenta di esprimere un giudizio globale.

Vi sono, tuttavia, due o tre punti, sui quali desidero esprimere il mio punto di vista.

Il primo è quello della obbligatorietà della denuncia annuale.

Abbiamo già sentito le ragioni che hanno indotto l'onorevole ministro ad insistere su questo punto, ed io credo che, forse, in una prima stesura della legge sia bene confermare l'obbligo della dichiarazione annuale.

Mi domando se, nel corso della prima esperienza, non si possa fare un tentativo di abbinamento del rilevamento fiscale straordinario con la seconda oppure con la terza denuncia.

Nel disegno di legge è detto: « Il ministro delle finanze è autorizzato ad effettuare entro il 1952 un rilevamento fiscale straordinario ». L'averlo rimandato al 1952 è stata norma saggia, perché nel 1951 dovremo effettuare il censimento della popolazione, il censimento industriale e, quello agricolo; e, francamente, fare anche il censimento tributario significherebbe esporre gli agenti a non essere accolti troppo favorevolmente dai cittadini, che continuamente si vedranno presentare schede da riempire.

Ora, io penso che, dovendo effettuare nel 1952 il censimento (veramente la legge parla di « disporre »; quindi lo si potrebbe effettuare nel 1953), si potrebbe — ma, in materia, bisognerà affidarsi soprattutto alla esperienza del primo anno — saltare la dichiarazione del 1952 ed abbinare il censimento del 1953, da fare nei primi mesi, con la dichiarazione relativa al 1953. Nel confermare la mia opinione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

che sia bene che la legge affermi il principio della dichiarazione annuale (quindi approvo la norma, proposta dal Governo e approvata dal Senato a titolo di sanzione, dell'aumento immediato del reddito dal 100 al 110 per il caso di mancata presentazione della denuncia) sottopongo all'onorevole ministro la possibilità di studiare fin da ora un alleggerimento dei fastidi del contribuente su questo punto.

Vi è poi il punto che concerne le scorte. È questa una materia estremamente difficile da trattare, soprattutto per quello che concerne il passato, e che, unitamente alla questione degli ammortamenti, sarebbe bene fosse decisa senza dare effetto retroattivo alle nostre disposizioni. Ma, per quel che concerne le scorte (problema che dovrà dar luogo alla emanazione di numerose « normali », da parte dell'amministrazione centrale), noi non dobbiamo dimenticare un elemento importantissimo, e cioè che la funzione dei commercianti è quella di comperare per rivendere e che il profitto del commerciante deriva dalla differenza tra il prezzo che paga quando compra ed il prezzo che realizza quando vende.

Non vorrei che il criterio tributario di determinazione del valore delle scorte potesse attenuare il senso di responsabilità che ognuno degli appartenenti alla categoria commerciale deve avere nella ricerca di quelle che possono essere le prospettive future della congiuntura economica, perché è proprio in questa ricerca delle prospettive future che sta la ragion d'essere della categoria come categoria a sé stante, fra quelle che contribuiscono alla produzione della ricchezza; e non sarebbe giusto che noi punissimo con un soverchio carico tributario il commerciante intelligente, per incoraggiare il commerciante che quotidianamente sbaglia. Lasciamo che in questo settore la concorrenza operi al massimo.

Vi è poi il problema degli ammortamenti, che non è soltanto un problema fiscale, ma è un problema fondamentalmente economico. Ho sempre ritenuto che gli uomini valutino poco il fattore « ammortamento » nel costo dei prodotti, e lo valutino poco non soltanto per quella che si potrebbe chiamare la quota di ammortamento dovuta al deperimento normale degli impianti, ma anche e soprattutto per quel che concerne l'obsolescenza (come la chiamano i cultori di ragioneria), o il deperimento che deriva dal progresso tecnico. Gli uomini hanno avuto e hanno ancora poca fiducia nei progressi tecnici e nei progressi della scienza: hanno assegnato a degli impianti una vita che tecnicamente

poteva corrispondere ai piani inizialmente formulati, mentre invece sul terreno economico quegli impianti talvolta si sono appalesati come fatti in pura perdita. Basta citare per tutti l'esempio delle ferrovie: un po' meno della metà della rete ferroviaria del mondo è stata fatta fra il 1894 e il 1914. Ora ricorderete che proprio nel 1894 è stato inventato il motore *diesel*; ma nessuno in quel momento pensava alle conseguenze che nell'organizzazione del sistema dei trasporti avrebbe avuto l'applicazione di questo motore, con la creazione delle automobili, con la possibilità delle applicazioni del motore ai trasporti per via aerea, che hanno rivoluzionato, per un verso o per l'altro, l'economia di tutte le aziende ferroviarie del mondo. Ora, nel determinare l'ammortamento degli impianti ferroviari si partiva dal presupposto che il monopolio della ferrovia fosse eterno: 99 anni di concessione, e perciò ammortamento in 99 anni, e intanto i cervelli degli uomini lavoravano attivamente, e a distanza di cinquant'anni noi ci siamo accorti che un buon terzo della rete ferroviaria del mondo è antieconomica e quindi inutile, mentre un criterio più rigoroso di determinazione degli ammortamenti avrebbe consentito l'economia della somma enorme impiegata nella costruzione delle ferrovie eccedenti.

Noi, in Italia, non possiamo toccare neanche un chilometro di ferrovie, perché si ribellerebbero tutti, dal parroco al sindaco, dal segretario della camera del lavoro all'organizzazione di qualsiasi ente pubblico. Ma devo ricordare ai colleghi che, soltanto nel periodo che ha preceduto la guerra mondiale, negli Stati Uniti d'America sono stati divelti binari ferroviari o chiuse al traffico linee per 30 mila chilometri, cioè una quantità corrispondente a circa due volte la rete delle ferrovie dello Stato in Italia.

Questo dimostra l'importanza del progresso tecnico nella determinazione delle quote di ammortamento. Ora, noi abbiamo avuto un periodo in cui, non solo non abbiamo consentito gli ammortamenti di carattere scientifico, non solo non abbiamo consentito gli ammortamenti di carattere, chiamiamolo così, tecnico-normale, ma abbiamo consentito, ai fini dell'imposizione, un ammortamento soltanto sui valori monetari del 1939, il che significa che noi abbiamo alterato nella maniera più evidente tutti gli elementi del costo, e, così senza accorgersene, consumavamo una parte del patrimonio sotto la illusione di vivere di reddito. Ecco perché, per quanto si riferisce al problema degli ammortamenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

menti, così come è presentato nella riforma che ci propone l'onorevole ministro, io sono del parere di essere quanto più larghi sia possibile per ciò che concerne gli ammortamenti per cause di adeguamento monetario, perché su questo punto non vi possono essere discussioni di sorta. Riserve o perplessità sorgono, invece, per quanto concerne i trasferimenti, diremo così, in conto capitale, delle così dette riserve monetarie. Perché su questo punto, nei riguardi della distribuzione della ricchezza, quando si mette a confronto il possessore di beni reali o l'intestatario di titoli a reddito variabile con il possessore di titoli a reddito fisso, di fronte alla spoliazione del 98 per cento, che noi abbiamo fatto a carico del secondo, trovo che qualche cosa avremmo potuto anche fare a carico del primo, senza intaccare le fonti di rifornimento di capitali alle aziende che ne hanno bisogno. È vero che in questo campo, in Italia, a furia di incoraggiare industrie che non vanno bene, aziende che non danno reddito, imprese che costano più di quello che non possano produrre, abbiamo dato al capitale nazionale una direzione di impiego veramente strana, per cui se qualcuno avesse delle imprese sane da far finanziare, di fronte alla certezza di non trovare finanziamenti, non avrebbe che una sola prospettiva: quella di trasformarle in imprese malsane per trovare così qualche ente disposto a finanziarle. Comunque non credo che con il prelievo di una piccola parte delle quote di rivalutazione monetaria noi avremmo enormemente complicato i rifornimenti di capitali per le aziende che ne hanno bisogno.

Quale è la giustificazione più importante di questo disegno di legge, quella che ne costituisce una novità? Lo spirito informatore del disegno di legge è quello di modificare, di capovolgere i rapporti che passano fra il contribuente e il fisco: rompere il circolo vizioso delle false dichiarazioni, degli accertamenti cervellotici, dei concordati talvolta impossibili, del contenzioso che si trascina per anni. Noi tutti desideriamo che veramente tale spirito nuovo si possa affermare, perché fino a quando il contribuente non dichiarerà, non dico tutto il suo reddito, ma la parte più importante di esso, noi avremo sempre evasioni che renderanno difficile la riduzione delle aliquote, perché poi il problema è tutto lì. Io ho qualche dubbio che all'inizio le cose andranno come noi speriamo che vadano, perché la gente è ancora troppo attaccata ai vecchi metodi di denunce delle imposte per passare, da un giorno all'altro,

a metodi completamente nuovi. Ma, in questo, più che dai contribuenti, l'opera deve essere compiuta dall'amministrazione finanziaria.

Io ho detto all'inizio che avrei accettato la perdita di alcune decine di miliardi di gettito delle imposte dirette pur di avere una riforma tributaria: io dico che vale la pena di andare incontro alla diminuzione del gettito di parecchi miliardi delle imposte dirette purché il contribuente finalmente si convinca che, se fa delle dichiarazioni vere, queste dichiarazioni saranno considerate e accettate come vere. A poco per volta si avvicineranno i due punti di vista: si avvicineranno attraverso la formazione di una maggiore coscienza tributaria da parte dei cittadini, e attraverso una maggiore considerazione degli interessi del contribuente da parte degli agenti del fisco.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

CORBINO. Senza di che potrebbe benissimo accadere che domani — come qualcuno ha qui accennato — vittima del nuovo sistema sarà solo il contribuente medio, sarà il piccolo contribuente che non ha mezzi forti per difendersi. Ma quel processo di irrobustimento dell'amministrazione delle finanze, che i vari ministri hanno seguito fin dal 1944, tende a dare i suoi frutti. Noi non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, da qual punto siamo partiti, non dobbiamo dimenticare che nel 1944 dell'amministrazione finanziaria non esisteva più niente, e che solo dal 1945 in poi si sono cominciati a fare i primi tentativi di riordinamento, i primi sforzi per ricostituire una amministrazione degna delle sue tradizioni. Perché effettivamente noi possiamo con orgoglio affermare che l'amministrazione finanziaria italiana per lunghi decenni, dal 1881 in poi, era una delle migliori soprattutto per la rettitudine dei funzionari che ne facevano parte, e nella regola dell'amministrazione finanziaria l'onestà è l'elemento fondamentale che può reggere un sistema fiscale. E quindi auguriamoci, onorevole ministro, che il fine che ella si propone ed al quale io sono sicuro che ella ed i suoi collaboratori dell'amministrazione centrale daranno il più grande sforzo, riuscirà ad ottenere il miracolo di una maggiore perequazione delle imposte in Italia.

Ma v'è un punto che va al di là della sua opera singola di ministro e che ha importanza notevole, fondamentale: ed è il punto che non concerne più l'aspetto della entrata, ma l'aspetto della spesa. Lo ha già rilevato qualcuno dei miei colleghi, credo l'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Bonino; perchè, in fondo, oggi il contribuente è restio a pagare? Perchè non è del tutto soddisfatto del modo con cui il prodotto della pressione fiscale viene utilizzato dagli organi dello Stato o dagli organi degli enti che da esso dipendono. Bisogna quindi educare, è vero, il contribuente, ma nello stesso tempo bisogna dargli la sensazione che lo sforzo, che a ciascun contribuente si richiede perchè egli dia alla collettività una parte del suo reddito, è destinato ad essere speso in maniera di cui sia sempre possibile accertare l'utilità vera, la necessità assoluta, la indispensabilità incondizionata. Una riforma fiscale che voglia raggiungere degli effetti positivi deve essere accompagnata da un miglioramento nell'attrezzatura della pubblica amministrazione, e deve essere svolta in modo tale che il cittadino che paga le imposte abbia nello stesso istante la sensazione che, attraverso la spesa, il prodotto delle imposte è stato bene utilizzato. Se noi vogliamo sostenere l'opera del ministro delle finanze perchè egli faccia aumentare il gettito delle imposte, dobbiamo riuscire ad ottenere che i proventi dei tributi siano meglio utilizzati: solo così noi, sia pure a pezzetti, senza averne la pretesa, avremo creato i presupposti di quella grande, completa riforma tributaria, che le esigenze della finanza di oggi non ci consentono di attuare immediatamente. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Burato, Preti e Assennato, iscritti a parlare, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello degli onorevoli Volgger, Corona Giacomo, Bonomi, Guggenberg ed Ebner:

« La Camera,

mentre approva il disegno di legge sulla perequazione tributaria;

invita il Governo

a volere emanare con urgenza provvedimenti per la riduzione delle aliquote dell'imposta di successione che colpisce le proprietà agricole delle zone montane. Tale imposta rappresenta un peso insopportabile, specialmente per i piccoli coltivatori diretti ed è una tra le cause principali del progressivo dissesto dell'economia di vaste zone montane ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Ambrico, Terranova Raffaele, Titomanlio Vittoria, Troisi, Moro Gerolamo Lino, Bettiol Giuseppe e Longoni:

« La Camera,

considerata la crisi economica in atto nel settore artigiano e la particolare situazione di talune categorie di contribuenti genericamente definiti artigiani ma esercenti un comune mestiere a bassissimo reddito;

mentre rileva l'urgenza di modificare la legge di ricchezza mobile con l'intento di trasferire in categoria C 2 i redditi chiaramente individuati come redditi di puro lavoro (e tra questi si auspica siano inclusi i redditi artigiani);

impegna il ministro, in sede di regolamento della presente legge, ad adottare chiari e precisi criteri intesi ad individuare i redditi di cui sopra e a disporre il conseguente esonero non solo agli effetti dell'imposizione di ricchezza mobile, ma anche e soprattutto dell'imposizione indiretta sull'entrata ».

L'onorevole Ambrico ha facoltà di svolgerlo.

AMBRICO. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho l'onore di presentare alla Camera solleva un problema di grande rilievo poiché mira a porre in evidenza la speciale situazione dell'artigianato agli effetti della sua definizione del punto di vista fiscale.

Il contribuente artigiano è stato sempre considerato nella legislazione un contribuente a reddito misto e, mentre in un primo momento era classificato in categoria B, successivamente l'evidente sperequazione rispetto ad altri redditi misti con chiara prevalenza del capitale sul lavoro fece sì che se ne riconoscesse a titolo di distinzione la speciale natura e lo si trasferisse in categoria C-1, data la pressoché assoluta prevalenza del fattore lavoro sul capitale.

Desidero fare due rilievi e offrire qualche suggerimento sulla efficacia applicativa del disegno di legge in discussione. So bene che lo scopo principale del disegno di legge è quello introduttivo all'edificio più vasto della riforma tributaria, per cui suo compito precipuo è di ottenere una rilevazione fedele e aderente alla realtà del contribuente italiano, ed offrire così l'elemento basilare di una giusta redistribuzione dell'onere fiscale in vista, appunto, delle riforme sociali previste dalla Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

In questa sede tuttavia non si può lasciar trascorrere in silenzio il grave problema della classificazione contributiva del reddito artigiano.

So bene che la materia riguarda semmai la legge di ricchezza mobile; ma perché questa rilevazione possa essere il meno ingiusta possibile nei confronti della categoria degli artigiani, mi permetterò sottoporre al ministro ed alla Camera alcune brevi considerazioni.

Il disegno di legge non prevede alcuna modifica delle attuali aliquote erariali e le conferma, di conseguenza, tacitamente. Viene ammesso un abbattimento alla base di 240 mila lire per tutti i redditi mobiliari, indipendentemente dal loro complessivo ammontare, classificabili in categoria C-1. Nessun dubbio che questo provvedimento tende a temperare l'asprezza della imposizione specie per i redditi di minore entità socialmente ed economicamente prossimi a quelli di esclusivo lavoro classificati in categoria C-2, i quali già beneficiano del predetto abbattimento. Resta comunque il fatto che le aliquote non subiscono, per effetto della nuova legge, alcuna modificazione, permanendo la grave sperequazione constatabile segnatamente tra la aliquota della categoria C-1 e quella della C-2 relative alla tassazione di redditi che, provenendo da una stessa fonte « lavoro » (sia perché svolto in modo autonomo nel primo caso e subordinato nell'altro) si trovano, al contrario, sottoposti a diverso trattamento tributario.

Le attuali aliquote di imposta sono: categoria B, 18 per cento; categoria C-1, 12 per cento; categoria C-2, 4 per cento.

La giustificazione del più elevato livello della categoria B rispetto alla C-1 e a fortiori rispetto alla C-2, si trova nel fatto che, mentre i redditi di categoria B originano dal concorso di due fattori, cioè di capitale e di lavoro in forma mista, gli altri, invece, derivano dal lavoro in modo preminente o assoluto. Non così può giustificarsi il divario constatabile tra la aliquota della categoria C-1 e quella della categoria C-2. In questo caso la differenza veniva, fino ad oggi, imputata al fatto che l'accertamento dei redditi di categoria C-1 può essere effettuato solo in via di larga approssimazione, mentre per i redditi della categoria C-2 gli organi fiscali sono in condizioni di conoscerne il preciso ammontare in qualsiasi momento.

In sostanza, la diversità di tassazione tendeva a sottoporre ad imposta anche quelle parti di reddito che, a causa della loro varia-

bilità, potevano praticamente sottrarsi al tributo.

Ma con l'istituto della dichiarazione annuale obbligatoria e fedele verrebbe a cessare la condizione in cui si sono trovati i redditi di categoria C-1 rispetto a quelli di categoria C-2, relativamente alla incertezza dei primi e alla esattezza degli altri, perché con l'applicazione della nuova legge non esisteranno più redditi non rispondenti alla realtà (o almeno si presume che non debbano esistere) sia per le gravi sanzioni pecuniarie previste in caso di infedele denuncia, sia per il controllo delle dichiarazioni da parte della finanza, come si è più sopra accennato.

Ed allora quale concreta ragione può essere avanzata per giustificare l'applicazione, per i redditi della categoria C-1, di una aliquota di imposta tre volte superiore a quella applicabile ai redditi della categoria C-2, dato che la fonte degli uni e degli altri è parimenti costituita da lavoro, mentre l'unica diversità si individua solo nel modo in cui questo lavoro viene svolto?

Non si contesta che, anche nel settore dei redditi classificabili in categoria C-1 e quindi nella attività svolta dagli artigiani, possa talvolta intervenire, in misura comunque assai limitata e modesta, anche il fattore capitale; ma a questo proposito si rammenta che le disposizioni ministeriali, emanate per la classificazione C-1 dei redditi prodotti dagli artigiani, già delimitano la sfera di applicabilità del provvedimento con ampia garanzia per la finanza circa la esclusione di quelle attività in cui il capitale partecipa in misura non trascurabile e che perciò restano classificate in categoria B. Se quindi, per seguire un criterio di rigorosa esattezza, si dovesse tener conto di eventuali interventi, sempre modesti e limitati, del fattore capitale nella tassazione dei redditi degli artigiani, la aliquota potrebbe essere portata ad un livello maggiore del 4 per cento fissato per le indennità di lavoro e consolidarla al 6 o all'8 per cento, in modo da renderla perequata in rapporto alla vera natura dei redditi che si considera. Il mantenimento, viceversa, della vigente aliquota di tassazione per la categoria C-1 significherebbe il perpetuarsi di una ingiustizia fiscale ai danni di chi, svolgendo un lavoro autonomo, contribuisce con la propria iniziativa e la propria intelligenza a temperare il grave fenomeno della proletarianizzazione delle masse, fenomeno i cui inevitabili riflessi sociali dovrebbero senza dubbio preoccupare vivamente gli organi dello Stato ed i pubblici poteri. Difatti, una eccessiva pressione tributaria esercitata

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

su coloro che svolgono una libera attività, i quali per altro non beneficiano delle forme previdenziali ed assistenziali di cui godono invece i prestatori d'opera, può distogliere i cittadini dal dedicarsi ad un lavoro autonomo ed indipendente, orientandoli verso forme di lavoro subordinato, ingrossando così le masse proletarie e, quel che è peggio, le file già cospicue dei disoccupati.

Si potrebbero apportare delle esemplificazioni evidenti a proposito di questa sperequazione.

Dalla tabella dei redditi di ricchezza mobile categoria C-1, concordati per le categorie artigiane dall'ispettorato imposte dirette di Ancona, ad esempio, risulta che una bottega artigiana di media levatura (con due dipendenti) si trova accertata in un reddito netto mobiliare, iscritto a ruolo, di lire 80 mila annue all'incirca.

Tassazione ante progetto Vanoni.

Reddito	Aliquota	Imposta
80 mila	12 % erariale	L. 22.240
	4 % comunale	
	8 % provinciale	
	1 % camerale	
	1,2 % E. C. A.	
	1,6 % aggio	
	<u>27,8 %</u>	

Il reddito di lire 80 mila è evidentemente fittizio perché nel determinarlo si è tenuto conto piuttosto del tributo da corrispondere, adeguandolo alla capacità contributiva della bottega artigiana, che del vero utile da essa conseguito in un anno.

Ora, con la presente legge, l'artigiano dovrà denunciare esattamente il reddito prodotto che, riteniamo, nella media, per una azienda artigiana con due dipendenti, non potrà essere inferiore a lire 500 mila annue: reddito assai modesto, come chiaramente appare.

Tassazione in base alla presente legge

Reddito	Aliquota	Imposta
500.000 netto	12 % erariale	L. 49.140
240.000 esente	2,8 % comunale	
260.000 tassabile	1,4 % provinciale	
	1 % camerale	
	0,8 % E. C. A.	
	0,9 % aggio	
	<u>18,9 %</u>	

Da questo esempio tipico emerge che il divario tra l'imposta fino ad oggi assolta è sensibile rispetto a quella che si presume debba essere pagata in seguito all'applicazione della legge Vanoni.

Di qui la necessità o di temperare l'elevato livello dell'aliquota erariale, visto che le altre addizionali si trovano già bloccate nei limiti fissati dalla legge del 1931 sulla finanza locale, o di classificare i redditi derivanti in modo preminente dal lavoro in categoria C-2, secondo che è espresso chiaramente nel mio ordine del giorno.

Sulla veridicità della dichiarazione obbligatoria devo con tutta schiettezza esprimere la perplessità che non è soltanto mia. Perplessità che intanto mi offre occasione al secondo rilievo e all'auspicio che in sede di accertamento non si abbandoni del tutto, almeno nella fase iniziale di attuazione della legge (per l'imposta sull'entrata non abolirei affatto il sistema), il sistema degli accordi tipo che si vorrebbe — mi pare — invece accantonare dal ministro.

Il livello medio della aliquota complessiva applicabile ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-1, prima della legge Vanoni, si può stabilire, come abbiamo detto, nella misura del 27 per cento, tenendo conto della variabilità delle addizionali comunali e provinciali, applicate a cura delle relative amministrazioni locali sugli stessi redditi imponibili stabiliti agli effetti del tributo erariale.

Con l'intervento della legge Vanoni, che blocca la misura delle addizionali locali nei limiti fissati dal testo unico per la finanza locale, l'aliquota complessiva media viene a risultare del 18 per cento circa, sempre per i redditi mobiliari di categoria C-1.

Tale aliquota del 18 per cento si rende, peraltro, applicabile sulla parte di reddito eccedente le lire 240 mila annue.

Ciò stante è possibile stabilire matematicamente quale reddito, dopo l'entrata in vigore della legge Vanoni, dovrebbe esser dichiarato da un contribuente classificato in categoria C-1 per poter corrispondere il tributo mobiliare nella stessa misura finora pagata.

Evidentemente, essendo la pressione fiscale pervenuta ad un livello che non si ritiene possa essere superato, difficilmente il cittadino potrà essere disposto a denunciare un reddito tale da dover corrispondere una imposta maggiore di quella finora assolta. Di qui l'interesse che riveste questo rilievo.

Ora, dato per x il reddito attualmente iscritto a ruolo e per y il reddito che dovrà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

essere denunciato per poter pagare un tributo pari a quello in riscossione ante legge Vanoni, si ha la seguente equazione:

$$\frac{x}{100} \cdot 27 = \frac{y - 240.000}{100} \quad 18$$

$$27x = 18y - 4.320.000$$

$$y = \frac{27x + 4.320.000}{18}$$

$$y = \frac{3}{2}x + 240.000.$$

Ossia bisogna considerare, come del resto lo stesso ministro Vanoni ha riconosciuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di perequazione tributaria, che, data appunto la eccessiva elevatezza delle aliquote di imposta, negli uffici si è fatta talvolta strada la prassi di moderare l'imposta rapportando il suo peso effettivo entro il limite ritenuto dall'amministrazione tollerabile per il contribuente, attraverso una riduzione del reddito imponibile rispetto a quello effettivamente conseguito. Per quanto il ministro sia portato a condannare una simile prassi, tuttavia non si può disconoscere che attraverso questa soltanto si è resa possibile l'applicazione dell'imposta che altrimenti — se commisurata al reddito effettivo — avrebbe portato alla quasi totale espropriazione di questo.

È perciò che le categorie artigiane fin dal 1947 vennero chiamate ad assolvere l'imposta di ricchezza mobile secondo imponibili prefissati (concordati tipo) che — seppure ben lontani dall'effettivo reddito conseguito da ciascuna azienda — tuttavia servirono a contenere l'ammontare della imposta nei limiti della loro capacità di contribuzione.

In sostanza si intese a concordare con gli uffici finanziari l'imposta più che il reddito imponibile.

Di conseguenza, da un esame sia pure sommario degli imponibili concordati, emerge che il livello di questi (cioè la funzione x della nostra equazione) è molto basso rispetto alla realtà.

Per mantenere — come si è detto — il livello dell'imposta da pagare nei limiti di quanto finora corrisposto, i contribuenti artigiani dovrebbero denunciare un reddito rappresentato da $\frac{3}{2}x + 240.000$ cioè una volta e mezzo il reddito attualmente iscritto a ruolo più l'«abbattimento» di lire 240.000.

E siccome il fattore x (reddito attuale) è molto basso, per le ragioni a cui si è più sopra accennato (per una media azienda artigiana

con due dipendenti può considerarsi intorno alle 90-100 mila annue), ne consegue che il reddito da dichiarare per poter corrispondere la stessa imposta, sarà — sempre per una media azienda — insufficiente rispetto alla realtà e come tale sarà considerato in seguito alle verificazioni delle denunce presentate dai contribuenti.

Infatti una media azienda dovrebbe dichiarare un reddito annuo netto di lire 360-375 mila annue.

In questa condizione di cose — per mettere il contribuente nello stato di dichiarare fedelmente il reddito prodotto in un anno — non può ricorrersi ad altro se non ad una riduzione di aliquota o ad un aumento della detrazione di lire 240.000 prevista dal progetto Vanoni.

Fuori di queste due soluzioni l'artigiano sarà costretto — per effetto della nuova legge — a pagare un'imposta maggiore di quella finora assolta non essendo possibile configurare un'azienda media (con due dipendenti) come produttiva di un reddito compreso tra 360 e 375.000 lire.

La riduzione dell'aliquota, a nostro avviso, si renderebbe quindi necessaria per le ragioni più sopra esposte oltre che per parificare il trattamento tributario degli artigiani a quello in atto per i redditi di uguale natura, come sono quelli conseguiti da chi lavora alle dipendenze altrui. Ma poiché non si è disposti ad accogliere la riduzione dell'aliquota, da un lato è urgente riconoscere per legge la natura del reddito artigiano come reddito di lavoro e dall'altro, in attesa che questa modifica alle leggi di ricchezza mobile si effettui, mantenere il sistema degli accordi-tipo che andrebbero naturalmente adeguati alle esigenze della nuova legge. Non si può, nella fase delicata della iniziale applicazione, abbandonare i singoli contribuenti artigiani alla discrezione del fisco e della inesperienza loro.

Queste due fondamentali richieste che io ho creduto opportuno di fare muovevano da un'esigenza essenziale che, più che altrove, in sede di imposta generale sull'entrata trova il suo riscontro più amaro. Né giova a temperarlo la opportuna riduzione della aliquota annunciata dal ministro alle organizzazioni interessate. Di qui l'estrema urgenza che, per queste categorie di artigiani, si definisca e si imposti una volta per sempre la vera natura e il vero luogo in cui vanno considerati come contribuenti, cioè nella categoria C-2, e, a tutti gli effetti contributivi, per questo conseguente passaggio vengano considerati redditi di puro lavoro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Se si vuol effettivamente fare una politica nei confronti degli autentici ceti medi, questa materia deve rientrare in un vasto piano organico, che il Governo avrebbe dovuto da tempo porre a base della sua attività legislativa ed esecutiva. Di questa carenza il rilievo è evidente nell'impostazione di questa legge, che, se ha implicitamente affrontato il problema dei piccoli redditi con l'abbattimento alla base, non rivela tuttavia in chiara evidenza la sua complementarietà alla politica artigiana da me e da altri colleghi da tempo, e direi quasi invano, ripetutamente auspicata. Questo non vuol essere un appunto all'onorevole ministro, ché anzi devo dargli atto che ogni volta che gli ho prospettato problemi di natura fiscale riguardanti questa categoria egli si è dimostrato sensibilissimo; ma è un rilievo all'impostazione generale della politica governativa in ordine appunto alla presa in considerazione di certi fattori economici della situazione nazionale che vengono sistematicamente trascurati. Fra questi fattori produttivi vi è l'artigianato, che dovrebbe rappresentare per noi una delle soluzioni fondamentali di tanti problemi che tormentano oggi l'economia nazionale. È a questo titolo che io sollecito in questa sede la presentazione di una modifica alla legge di ricchezza mobile con l'intento di collocare in categoria C-2 il reddito del contribuente artigiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Burato:

« La Camera,

rilevata la incongruenza della diversità di trattamento fiscale tra conduttori di fondi propri, assoggettati all'imposta sul reddito agrario, e conduttori di fondi in affitto, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile;

ritenuto che non vi sono fondate ragioni che giustifichino la coesistenza di due distinte forme di tassazione per una identica attività economica;

attesa la esigenza di riportare la tassazione del reddito dell'impresa agricola su una unica base;

impegna il Governo

a presentare sollecitamente un disegno di legge inteso a riportare la tassazione del reddito di tutte le imprese agricole, siano esse condotte da proprietari o da fittavoli, sulla unica base di reddito catastalmente accertato ».

L'onorevole Burato ha facoltà di illustrarlo.

BURATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragione del mio ordine del giorno sta nella situazione di fatto esistente nelle aziende agricole nei riguardi del sistema fiscale. In Italia abbiamo un sistema diverso di tassazione delle aziende agricole, sistema che varia a seconda che esse siano condotte direttamente od in economia dagli stessi proprietari, o che siano date in affitto ad imprenditori agricoli.

Nel primo caso, cioè quando la conduzione è fatta dai proprietari, l'imponibile tassabile è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo escluso quello del lavoro manuale, ed è determinato secondo le tariffe di estimo riferite alle unità di superficie di ogni qualità di classe dei terreni. Detto sistema trovò la sua prima applicazione nel 1923.

Nel secondo caso invece, quando cioè la conduzione del fondo è fatta dall'affittuario, si applica la ricchezza mobile la cui origine risale credo al 1877, si prendono a base i redditi misti di capitale e lavoro, ossia derivanti dall'esercizio di una industria, ecc..

La ricchezza mobile ebbe e ha una impostazione particolare derivante dalla specializzazione dell'imprenditore-affittuario, il quale, secondo il criterio che a me pare sia stato l'ispiratore di quella legge, era considerato come specializzato: si trattava, infatti, di una tradizione di famiglia che si era andata perfezionando nel corso delle locazioni agrarie; aveva una certa istruzione professionale attinta più che altro alla esperienza derivante dal succedersi della conduzione da padre in figlio; si era formata un'attrezzatura, in modo che questa figura di imprenditore agricolo aveva assunto la caratteristica di uno specializzato in materia, e come tale capace di trarre dalla terra il maggior reddito. E questo maggior reddito, scaturito forse anche dalla necessità di dover provvedere, oltre ai bisogni della famiglia, al pagamento del canone al proprietario, lo ha fatto ritenere uno specialista, e pertanto capace di rendere di più, suscettibile quindi di pagare anche qualche cosa in più.

Dal 1877 ad oggi sono passati molti anni; molte vicende si sono succedute; le condizioni dell'affittanza oggi non sono più tali da giustificare un maggior reddito nei riguardi di quello che il proprietario trae dalla terra, non fosse altro, per due ragioni fondamentali: il proprietario che conduce la sua terra ha, innanzitutto, un elemento sostanziale di tranquillità, in quanto nessuno lo può estromettere dal suo fondo, sul quale può intraprendere coltivazio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

ni a lungo raggio e a lunga durata ed il cui reddito si farà sentire a molti anni di distanza. Il proprietario che conduce il suo fondo non ha certamente da pagare il canone di affitto, canone che, come sappiamo, rappresenta almeno un terzo della produzione lorda del fondo.

L'affittuario, viceversa, tartassato dalla precarietà della sua residenza sul fondo, si trova ogni giorno in difficoltà; è costretto ad applicare un sistema colturale a breve raggio e ad immediato reddito e non si trova certo in condizioni economiche migliori, dovendo egli corrispondere un canone che raggiunge, come abbiamo detto, un terzo della produzione lorda vendibile.

Questa situazione, attualmente esistente, porta sperequazioni dell'ordine di grandezza che sto per dimostrare. Citerò qui alcuni casi particolari, che sono altrettanti indici chiaramente dimostrativi della situazione attualmente esistente, circa i rapporti di contribuzione esistenti fra affittuario e proprietario conduttore.

Una piccola azienda in provincia di Verona, della estensione di quattro ettari, se condotta direttamente dal proprietario, darebbe al fisco un contributo, attraverso l'imposta di reddito agrario, di lire 3.160; invece, se condotta in affitto, pagherà una ricchezza mobile di lire 12.880. Il rapporto è di 1 a 4.

Un'azienda in provincia di Brescia della estensione di ettari 19,57, col sistema della conduzione diretta da parte del proprietario, viene a pagare come reddito agrario lire 27.772; in affittanza, paga come ricchezza mobile lire 99.922. Anche qui il rapporto è, *grasso modo*, di 1 a 4.

Un'azienda in provincia di Mantova, di ettari 28,36, darebbe come contributo per reddito agrario lire 29.735 e, in affittanza, come ricchezza mobile lire 111.751. Siamo, press'a poco, nello stesso rapporto.

Altra azienda in provincia di Mantova, di ettari 31, darebbe come reddito agrario lire 33.168, come ricchezza mobile lire 116.935.

Queste sono le situazioni attuali. Noi sappiamo, però, che il reddito di ricchezza mobile, attualmente accertato all'affittuario, è un reddito puramente fiscale; può essere vicino al reddito reale, ma non è certamente il reddito reale; perché — e qui pare che la tradizione abbia un po' seguito questa strada — si è ritenuto che il reddito lordo del fondo fosse diviso in questa proporzione: un terzo del reddito sarebbe la quota di spettanza del proprietario; un terzo servirebbe a coprire le spese di gestione dell'azienda; un terzo do-

vrebbe essere il compenso dell'imprenditore che conduce o che coltiva, cioè dell'affittuario.

Con questo sistema ne viene che, grazie al parametro usato attraverso l'applicazione dell'imponibile di ricchezza mobile su quello che è il canone pagato dall'affittuario, il reddito imponibile di ricchezza mobile per l'impresa agricola dovrebbe essere, *grasso modo*, molto vicino al canone che l'affittuario dovrebbe pagare al proprietario.

Su questa strada, che *grasso modo* il fisco finora ha seguito, dovremmo con questa legge metterci sul piano della pratica realizzazione, portare — cioè — il reddito dal terreno fiscale al terreno reale, vale a dire a quello che effettivamente l'affittuario dovrebbe pagare per l'azienda che conduce; ed allora ne deriverebbe una conseguenza estremamente grave e pericolosa, poiché il reddito delle aziende agrarie è facilmente accertabile da chiunque e soprattutto dal fisco che può avere a disposizione tutti gli elementi di giudizio.

Infatti alcuni giorni fa ho consultato alcuni ispettori del Veneto circa la futura interpretazione di questa legge ed essi, sia pure in forma privata, mi hanno fatto conoscere che il reddito degli affittuari dovrebbe identificarsi con il canone di affitto che essi pagano. Non posso dar torto a questa tesi perché la ritengo molto vicina alla verità e, se non fosse così, non si giustificerebbe l'esistenza di affittuari che da molti anni assumono in affitto delle terre per imprendere la conduzione.

Ma, se questa è la verità, se questa è la necessità della dichiarazione che il contribuente affittuario deve fare, ciò equivarrà alla sua pena di morte: ed egli non potrà sopravvivere perché il reddito che a suo carico verrà ad accertarsi, per essere veritiero, dovrà sommare a delle cifre che si concreteranno in due o tre volte quelli che sono gli attuali imponibili, con conseguenze veramente disastrose per questa categoria.

La verità, signor ministro, è che — come ha esposto l'onorevole Ambrico — quando si tratta di redditi che sono facilmente accertabili, è difficile mantenere la verità del reddito reale e la misura delle aliquote presenti. A conferma di ciò ricordo che, quando si sono tassati i redditi di puro lavoro, che sono accertabili fino al centesimo, abbiamo avuto come conseguenza che si è dovuto applicare una aliquota molto bassa. Quando accerteremo i redditi di categoria C1 e di categoria B che riguardano le aziende agricole, ci troveremo di fronte a questa alternativa: o applicare delle tariffe ridotte, consentendo così

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

agli affittuari di continuare l'esercizio della loro impresa pagando quanto è dovuto, oppure lasciare che sia stroncata la vita di queste aziende.

A questo punto però mi accorgo di non poter insistere su questa tesi, non già perché io non sia convinto della bontà di essa, ma perché un principio di tale genere in questa legge verrebbe facilmente a minare alla base uno degli elementi sostanziali del provvedimento: non è possibile, cioè, riconoscere che a parità di reddito (ad esempio reddito di natura industriale, 2 milioni; reddito di natura agraria, 2 milioni) vi debba essere una aliquota diversa, perché un simile principio ucciderebbe la legge. Ho detto, però, che vi sono vari gradi per arrivare alla verità.

La stessa relazione della Commissione lo ammette nelle prime pagine e dice che non è possibile illudersi, che questa legge (che tra l'altro è una buona legge) possa essere applicata dalla sera alla mattina. Ci vorrà del tempo, ci vorranno degli anni, si tratterà di rinnovare l'educazione del contribuente, di renderlo responsabile della sua personalità e della sua attività, di farlo partecipe della vita democratica in un paese democratico.

Ma allora, da questa premessa deriverà tutta una serie di tappe di arrivo successive, perché è evidente che coloro che si sentono sufficientemente trincerati, arriveranno speriamo, per una buona percentuale al primo giorno, ma altri, per una altissima percentuale, arriveranno al decimo giorno, mentre coloro che si sentono controllati dal fisco, dovrebbero, per necessità e per non essere in contrasto con la legge, arrivare il primo giorno.

Se si dovesse fare una valutazione del reddito reale e del reddito fiscale in base alla media dei canoni di affitto esistenti nella valle padana, si arriverebbe a queste conclusioni: per un terreno di dieci ettari che attualmente ha un imponibile fiscale di 140 mila lire, si avrebbe nel 1951 un reddito di lire 400 mila. È vero che qui giocherà la riduzione relativa all'abbattimento alla base, — quella delle 240 mila lire — ma rimarrà sempre un reddito tassabile di 160 mila lire; quindi, si avrebbe un reddito maggiorato nei confronti di quello precedente. E badate, onorevoli colleghi, che io ho citato il caso di una modesta azienda di dieci ettari, ma se l'azienda fosse di 20 ettari (e vi ho indicato il caso di Brescia), nel 1951, quest'azienda avrebbe un reddito di 800 mila lire, con una tassabilità di 560 mila lire, malgrado l'abbattimento alla base relativo alle 240 mila lire. In definitiva, l'azienda si troverebbe a pagare una tassa di ric-

chezza mobile per 168 mila lire, mentre il reddito agrario di quel fondo, anche per il 1951, dovrebbe restare di lire 28 mila. Se poi, il fondo è di 40 ettari la sperequazione diventa ancora più grande, perché l'abbattimento alla base gioca in misura molto più modesta. Badate, onorevoli colleghi, che spesso un'azienda di 40 ettari è condotta a sistema familiare e specialmente nel Veneto, vi sono molte famiglie che conducono direttamente aziende di queste proporzioni.

Quindi, onorevole ministro, io mi rendo conto che la tesi che mi ero proposto di sostenere, cioè la riduzione delle aliquote per quelle categorie facilmente accertabili, non può che portare lo scompiglio nell'applicazione della legge, con ripercussioni inevitabili in tutti i settori e in tutti i campi. Ma, giunto a questo punto io mi domando e domando alla Camera: per quale ragione continuiamo a mantenere in vita questo duplice sistema di tassazione, reddito agrario per i proprietari e ricchezza mobile per gli affittuari? Si dirà: perché i proprietari pagano il reddito fondiario; ma anche il terreno condotto dall'affittuario paga il reddito fondiario. Vi ho detto che la differenza sarebbe in proporzione prevalente a favore della proprietà per una maggiore contribuzione, ma io penso che il Parlamento, per fare atto di giustizia e di perequazione, debba trovare una formula unica di misura di contribuzione delle aziende agricole: unica sia per il proprietario che conduce, che per l'affittuario che conduce. Così, noi potremmo metterci sul piano della vera perequazione, perché non vi è più nessuna ragione che possa oggi giustificare una differenza di tassazione che va da uno a quattro.

Il mio ordine del giorno, onorevole ministro, vuole arrivare a questo, ed io mi lusingo che la Camera, facendo atto di giustizia, voglia orientarsi verso questo sistema, che si basa appunto sull'imponibile catastale, sistema che ha una figura di stabilità continua, mentre la misura del canone pagato è in rapporto stretto alla concorrenza che avviene nel campo dell'affitto fra il proprietario e gli affittuari che, in numero elevato, domandano quel terreno.

Perciò, io propongo che anche per gli affittuari venga usato il sistema attualmente in vigore basato sull'imponibile catastale.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Prima di dare la parola al relatore di minoranza sospendo per un quarto d'ora la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,30)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Esteri):

« Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (*Modificato dal Senato*) (1384-B);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Proroga al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditalimento » (1629) (*Con modificazioni*);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1640) (*Con modificazioni*);

« Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie » (1573) (*Con modificazioni*);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Aumento di 3 posti di professore di ruolo nella facoltà di architettura del Politecnico di Torino » (1625) (*Con modificazioni*);

« Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi » (1626) (*Con modificazioni*);

« Maggiore spesa di lire 60 milioni per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1641);

« Collocamento in missione per un triennio presso la Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1642);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1548) (*Con modificazioni*);

dalla X Commissione (Industria):

« Concessione di un contributo straordinario di lire cinquanta milioni a favore dell'Ente autonomo "Fiera del Levante" di Bari » (1583);

dalla XI Commissione (Lavoro):

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati SANSONE e NOCE LONGO TERESA: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere » (1668) (*Con modificazioni*).

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza onorevole Pieraccini.

PIERACCINI, Relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, cercherò di essere più breve che sia possibile, anche perché l'opposizione ha già fatto presente a lungo durante questo dibattito quali sono i punti che ci dividono, così che più che altro mi resta il compito di puntualizzarli sinteticamente.

Voi avete già sentito dalla discussione che si è svolta sin qui che le nostre critiche sono state non di dettaglio, ma sostanziali; e qualcuno si sarà forse meravigliato ricordando la seduta conclusiva della discussione generale avvenuta al Senato all'inizio dell'estate, in quella calda giornata di luglio, quando si ebbe una specie di trionfo del ministro delle finanze, perché fu votato all'unanimità, con grandi applausi, il passaggio agli articoli di questo disegno di legge.

Già l'onorevole Ghislandi ha spiegato ieri l'altro che non vi è contraddizione fra il nostro atteggiamento odierno più rigido e quell'atteggiamento di unanimità del Senato per il passaggio agli articoli della legge all'esame. Che cosa significava infatti quel voto? Significava che eravamo sostanzialmente d'accordo, come siamo sostanzialmente d'accordo, su quello che è sempre il concetto fondamentale della legge, cioè sulla dichiarazione unica obbligatoria annua che la legge stabilisce, o meglio tira nuovamente fuori ancora una volta dalle numerose leggi che sempre l'avevano prevista e mai l'avevano vista attuare nella pratica, portandolo finalmente proprio sul terreno della pratica attuazione.

Però il problema era questo: intorno a tale concetto centrale si doveva creare un sistema di norme che lo rendesse vitale, efficiente, altrimenti la dichiarazione unica ancora una volta sarebbe restata un istituto per lo meno zoppicante. Ed era appunto in sede di discussione dei singoli articoli, era appunto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

nel concretizzare quel sistema di norme che noi speravamo che i dettami di questo disegno di legge acquistassero una effettiva vitalità.

A nostro parere invece questo non è avvenuto. Al Senato tutti gli emendamenti sostanziali della minoranza sono stati respinti, così che noi ora ci troviamo di fronte ad un testo di legge che riafferma, è vero, questo principio sostanziale su cui, ripeto, noi siamo tutti d'accordo, ma che a nostro parere è un progetto di legge per nulla vitale. E il nostro atteggiamento è quindi davvero diverso quando noi ora chiediamo che la Commissione lo riesami? Noi non ci poniamo nemmeno ora in una posizione negativa, che respinga in blocco il disegno di legge, ma riteniamo, proprio in uno sforzo di critica costruttiva, che sia necessario riorganizzare tutto il sistema in un modo diverso che lo renda più vitale.

Vedete, questo disegno di legge doveva esprimere appunto la volontà di riforma del ministro, volontà che, bisogna riconoscerlo, il ministro, coi suoi limiti, con i limiti imposti a questo disegno di legge, ha affermato tuttavia con una tenacia veramente notevole, combattendo anche contro l'opposizione interna vivacissima, che noi conosciamo, del suo stesso gruppo. Ma la sua volontà si è trasformata oggi, per una serie di circostanze — mi si permetta di dirlo — soltanto in una velleità di riforma.

Perché? Ho parlato di una serie di circostanze. Evidentemente la prima e fondamentale è proprio nell'errore di impostazione (così almeno noi riteniamo) di questo disegno di legge; c'è un difetto originario contro cui abbiamo combattuto al Senato e combattiamo qui. Poi vi sono una serie di circostanze esterne, fra cui, ultima, la mutata congiuntura della economia italiana, ben diversa oggi da quella che era due anni fa quando il disegno di legge fu praticamente preparato, perché, non dimentichiamolo, questo disegno di legge, risale al 1948, e fu presentato un anno e mezzo fa al Senato che lo ha trattenuto fino ad oggi, per cui esso è giunto a noi con questo enorme ritardo.

Molti degli intervenuti della minoranza hanno espresso i loro dubbi su come è stato preparato il disegno di legge, senza tener presente — si è detto — la situazione economica reale del paese. Le ultime vicende aggravano ancora questo difetto; e ne vedremo il perché.

Ma questa serie di difetti della legge è tale che io, ad un certo momento, se dovessi riassumere gli interventi che ho sentito nel corso della discussione generale e li dovessi

mettere uno accanto all'altro, avrei quasi la sensazione di essere non il relatore di minoranza, ma quello di maggioranza, perché posso dire di aver sentito, forse, uno o due interventi soltanto; in tutto il dibattito, di pieno consenso, di piena approvazione del sistema che il disegno di legge propone; e di avere sentito, invece, una serie di perplessità, di dubbi, di incertezze, di richieste di modifiche, di soppressione di articoli da parte di tutti i gruppi e di tutti i settori, perfino dalla voce di quegli oratori che erano i più favorevoli.

Io non ho sentito, mi pare, che un solo intervento, quello dell'onorevole Vicentini, completamente d'accordo con questo disegno di legge. Devo dire inoltre che perfino (e può sembrare paradossale) la relazione dell'onorevole Martinelli, relatore per la maggioranza, esprime una serie di perplessità, molto caute, ma sempre perplessità.

E vi è una ragione profonda che giustifica questo turbamento e queste perplessità universali. Noi dobbiamo cercar di dar vita ad una creature vitale, perché siamo di fronte ad un atto delicatissimo. Infatti riteniamo che, se è vero che questo disegno di legge rappresenti soltanto, come dice il ministro, la premessa della riforma, è pure vero che se fallisce questa premessa, se l'esperimento che noi tentiamo con questo provvedimento fallisce, difficilmente noi potremo tentare, per lungo tempo, qualsiasi altra prova di riforma; cioè se fallisce questa premessa c'è il crollo di tutto il sistema di riforme che noi fossimo d'avviso di fare in seguito:

Quindi il problema è delicatissimo e la sua delicatezza è data proprio dal fatto che siamo al punto di partenza. Io vi prego di pensare vivamente al significato di questa perplessità, direi universale, e di vedere, anche se vi è una certa urgenza dei termini poiché siamo vicini al 1951, se non sia più necessario, data la delicatezza dell'argomento, ritardare di qualche mese l'inizio di questo esperimento in modo da dargli una forza vitale effettiva o se, invece, ci si debba rassegnare, per la limitatezza del tempo, a mandarlo avanti così, con il gravissimo rischio che crolli l'intero edificio.

E veniamo all'esame del provvedimento. Perché, dunque, riteniamo noi che la legge, così come si presenta, sia più una manifestazione di velleità che di volontà? Perché, come è stato sottolineato da parecchi oratori della minoranza intervenuti nel dibattito, essa non tiene conto della situazione reale del paese. Se i colleghi ricordano, questo concetto è stato ampiamente svolto dal col-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

lega onorevole Riccardo Lombardi che ne ha fatto l'oggetto principale di tutto il suo discorso. Prima di chiedere la fiducia del contribuente — egli ha detto in sostanza — occorre dimostrargli che il Governo ha incominciato ad agire veramente sul serio. Soprattutto un progetto che tende alla perequazione tributaria deve avere come presupposto una politica che tenda concretamente alla perequazione in tutti i campi dei rapporti sociali. La politica fiscale non può avviarsi verso la giustizia isolatamente ed astrattamente; non si può immaginare un paese in cui la politica interna, estera ed economica siano espressione di determinati interessi di classi o di gruppi e in cui la politica fiscale sia invece democratica e rispondente ad un giusto senso di perequazione fra i vari ceti sociali. Queste contraddizioni profonde non possono esistere: la politica di un governo è sempre e necessariamente una politica unitaria, un complesso organico; non può essere una politica a compartimenti stagni. In questo senso sono perfettamente giuste le osservazioni dei colleghi Riccardo Lombardi, Duğoni e Cavallari secondo i quali, mentre la riforma tributaria nel 1945 era inquadrata in una complessa attività di profondo rinnovamento sociale del paese e quindi aveva un suo significato, oggi lo stesso tentativo ha un significato ben diverso.

Nasceva, allora, la riforma tributaria (o, meglio, tentava di nascere) nella volontà diffusa, nella politica del Governo, di più ampie riforme di struttura: nasceva, per esempio, per restare nel nostro terreno assieme col progetto del cambio della moneta e dei consigli tributari. Oggi tutto questo è caduto, allo stesso modo in cui sono cadute le speranze più generali nate in Italia con la liberazione.

Lungi da me l'idea di voler fare una critica personale all'onorevole Vanoni o a qualsiasi altro membro del Governo; questi non sono problemi di persona o, tanto meno, di buona fede personale. Il fatto è, onorevoli colleghi, che dietro la rottura del fronte nazionale che nel 1945 era l'espressione di una volontà di rinnovamento profondo, hanno operato le vecchie forze retrive che si sono insinuate dietro la crisi del tripartito ed hanno giocato il loro giuoco, sicché l'atmosfera di attesa, di speranza, di fresca volontà di rinnovamento si è trasformata in quella pesante e chiusa della restaurazione. E voi, signori del Governo, altro non siete che degli impotenti prigionieri di queste forze, anzi ne siete gli esponenti; le vostre politiche interna ed estera ne sono dominate e le volontà riformatrici di qualcuno di voi, anche se oneste e sentite, si

trasformano inevitabilmente e rapidamente in velleità. Il moto restauratore avviene a ritmo accelerato sulle ali della crisi internazionale e tutto invecchia ormai rapidamente e muta di mese in mese. Anche il suo progetto, onorevole Vanoni, è già molto invecchiato. Ho detto che era nato circa due anni fa ed aveva anche allora — come è stato sottolineato — il difetto di origine di nascere senza essersi ben reso conto su quale terreno nasceva in quel momento, ignorando la curva dei redditi nel nostro paese, senza un approfondito esame delle attività economiche, senza una ricerca profonda sulle sperequazioni effettive che esistono. Ma oggi c'è qualcosa di più grave, che non è stato ancora sottolineato in questo dibattito. Oggi noi affrontiamo la riforma tributaria dinanzi ad una svolta decisiva dell'economia italiana; oggi noi stiamo per lanciarci nella politica del riarmo.

Ora, io ho letto stamane, su un giornale, che, oltre ai 150 miliardi già stanziati per i tre esercizi per il riarmo, sarebbe stato deciso, proprio in questi giorni, di stanziarne altri 200 per l'esercito. Ed altre spese potranno presentarsi, perché quando si entra in questo ordine di idee non ci si ferma più. Sono, quindi, soltanto a considerare questi miliardi di spese militari enunciate, 350 miliardi in più che rompono l'equilibrio del bilancio così come si era costruito.

Ora, la domanda a cui dovete rispondere è questa: come affronterete queste spese? Quali conseguenze esse avranno su tutta l'economia nazionale?

Pensate, ritornando al campo della riforma tributaria, che una riforma tributaria presuppone un equilibrio che sia, non dico stabile, ma almeno abbastanza stabile; presuppone una politica orientata tutta sulla pace, perché se non altro deve puntare psicologicamente sulla fiducia che deve infondere nei contribuenti; ha bisogno di manovrare sulle aliquote ribassandole. Infatti molti, hanno mosso l'appunto che già in questo disegno di legge voi avete manovrato con eccessiva trepidanza su questo terreno delle aliquote, essendovi limitati soltanto ad agire nel campo della complementare, mentre si doveva avere il coraggio di affrontare almeno anche il settore della ricchezza mobile. Ma questo significava avere davanti — ripeto — una prospettiva, sia pure parziale, di equilibrio, perché, certo, nell'economia di questi tempi non si può pretendere di avere davanti un periodo di tranquillità, di riposo e di equilibrio permanente.

Ma ora, che cosa potrete dire ai contribuenti? Se aumenteremo di miliardi le nostre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

spese, noi le aumenteremo senza attingere mai più di nuovo alla pressione tributaria? Questo evidentemente non lo potrete dire, perché non crederete di finanziare il riarmo con i buoni del tesoro proprio nel momento in cui i gruppi finanziari si pongono in concorrenza con lo Stato, con gli aumenti di capitale che lanciano sul mercato in questi giorni per assorbire il risparmio nazionale.

Voi non potrete dare allora la sicurezza e neanche la ragionevole speranza al contribuente italiano che da questa politica non riemerge di nuovo un successivo, anzi un imminente aumento di pressione fiscale. Ed allora come può sorgere uno stato d'animo psicologicamente favorevole alla veridicità delle denunce se il contribuente si trova di fronte a questa prospettiva che voi non potete nascondere perché è nei fatti, di una svolta radicale dell'economia italiana lanciata sulla strada del riarmo? Dove è questa possibilità psicologica di fiducia per cui il contribuente possa dire: sì, io dirò davvero quello che guadagno, quali sono i miei redditi, perché diminuiranno le aliquote, intanto quelle della complementare e poi quelle della ricchezza mobile, quando sa invece che se anche ciò fosse vero vi è la probabilità quasi certa che la pressione tributaria lo rischiacci di nuovo con rinnovata e aumentata violenza, per il peso delle spese militari?

Io non vi dico questo perché, dato che vi è il riarmo, si debba rinviare la riforma finanziaria. Io dico questo per dimostrare la profonda contraddittorietà della vostra politica, la quale, legata come è ad un'alleanza militare da profondi interessi conservatori, non può non frustrare tutte le vostre speranze di riforma.

Io non vi esorto a fermarvi sulla via delle riforme, ma al contrario a liberarvi dal peso che vi fa prigionieri, a sviluppare una politica di pace e di benessere sociale, per la quale ci troverete sempre pronti a collaborare, e che del resto è l'unica politica che vi permetta di agire nel campo delle riforme e quindi, effettivamente; anche sul terreno della riforma tributaria.

Ma, lasciando questo ordine di considerazioni generali, che però colpiscono alla base il vostro progetto e lo condannano, per vostra stessa colpa, all'insuccesso, io trovo che una contraddizione esiste anche nel più ristretto terreno della vostra legge.

Mi sembra che l'onorevole Pesenti abbia detto che essa è un sistema incoerente di norme. Io direi più precisamente che la sua incoerenza e la sua contraddittorietà, più

che nelle norme, sono nella concezione stessa della legge. Con essa ci si propone di rompere il cerchio di diffidenza, che lega oggi fisco e contribuente in una catena di inganni reciproci.

Lo Stato dice che deve essere esso per primo ad avere fiducia, nel contribuente, e che vuol dargli fiducia. Perciò, con questa legge, annuncia che si fiderà della dichiarazione obbligatoria unica del contribuente che è di nuovo istituita. E va bene. Ma si fiderà davvero? Il sistema della legge denuncia effettivamente questa larga fiducia? Non sembrerebbe. In primo luogo la prudenza dello Stato fa sì che egli, come abbiamo già detto, riduce soltanto le aliquote della complementare, mentre resta in piedi sostanzialmente tutto il vecchio sistema tributario; concede certi abbattimenti alla base, ma si tutela con una serie di norme per non essere ingannato.

Io non dico che fa male, anzi fa bene; ma m'interessa di arrivare a questo punto: che la prima dichiarazione di accettazione del principio della fiducia è un po' scossa. Lo Stato si inchina al contribuente, lo invita, ma mantiene armata la propria mano nella tasca. Ma in verità, lo Stato, con questo disegno di legge non agisce coerentemente neppure in tal senso: si presenta oscillante, dubbioso fra la fiducia e la sfiducia. Ne volete una riprova? Seguiamo le discussioni che si sono svolte in Senato. Questo motivo della fiducia e sfiducia lo vedete apparire e sparire come un relitto fra le onde, da articolo ad articolo. È vero che dite al contribuente che in futuro si agirà anche sulla ricchezza mobile; ma lo Stato dice che lo farà solo dopo che il contribuente avrà a sua volta manifestato la sua buona fede. Evidentemente, qui, si fa un passo indietro e la fiducia trema.

Chiedete allo Stato che istituisca il giuramento? E vi sentite rispondere che non si è ancora maturi per questo. D'altra parte, se dite che bisogna aumentare le sanzioni o rendere pubblico l'accertamento, o controllare l'amministrazione, si sente dire che bisogna invece avere fiducia nel contribuente e nel fisco. Come vedete vi è un'oscillazione continua, che potrebbe venir voglia di tradurre nella formula di fiducia condizionata; ma questa formula non è tradotta coerentemente in un sistema di norme. È qui che ha ragione l'onorevole Pesenti, perché la vostra perequazione tributaria oscilla fra il « sì » della fiducia e il « no » della sfiducia, e non si decide mai.

Infatti — e qui arrivo al punto centrale del dissenso sul provvedimento — di fronte ai problemi di una riforma tributaria, ci pos-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

siamo mettere su due posizioni: quella appunto che ho definito della fiducia condizionata, o su una più aperta posizione di effettiva fiducia.

Ora, se voi partite da una fiducia larga nel contribuente, dovete avere il coraggio di abbassare le aliquote delle imposte dirette, in particolare quelle della ricchezza mobile, di semplificare il sistema, gettandovi con coraggio in un esperimento che, lo riconosco, è certamente pericoloso, ma che solo con questa pericolosità può anche offrire possibilità di successo. Oppure si parte dal secondo concetto, quello di una fiducia condizionata, come in realtà si è partiti, ma allora bisogna tradurlo in un sistema coerente di norme: intorno al primo passo dell'amministrazione bisogna creare quel sistema di « puntelli » di cui parlava l'opposizione al Senato, e di cui si è discusso anche con derisione, ma che sono però soltanto la logica conseguenza di questo principio della fiducia condizionata. Perché capisco che dopo tanti decenni di malcostume fiscale, d'inganni reciproci, e addirittura dopo secoli di dominazione straniera avutisi nel nostro paese, capisco, dicevo, che non si possa pretendere la onestà da un giorno all'altro, e capisco quindi anche la pericolosità della prima tesi, ma non capisco allora come non si segua fino in fondo, coerentemente, la seconda.

Ella mi dirà, onorevole ministro, di aver seguito la seconda strada. Io mi illudo di dimostrarle che questo non è vero. Mi pare, anzi, che il disegno di legge in esame abbia i difetti dell'uno e dell'altro sistema da me ricordati poco fa: non si va abbastanza incontro al contribuente affinché possa essere spinto a confessarsi liberamente, e non si circondano abbastanza le sue dichiarazioni di sostegni atti a costringerlo a dire la verità. È, insomma, il vostro disegno di legge, un atto di fiducia timido, che non riesce a tramutarsi in nient'altro che in una voce velleitaria, così come un innamorato timido non sa che arrossire.

Né vale dire che si tratta della premessa, perché debbo ripetere quello che ho detto poco fa, se cade la premessa cade tutto il sistema. È cosa evidente, perché non si potrà più ritoccare né la ricchezza mobile né il sistema delle imposte indirette, non si potrà fare altro, se cade la premessa, che andare alla deriva. È dunque da questa premessa che dobbiamo aspettarci il fallimento o la riuscita di tutto il sistema di riforma.

So bene che ella, onorevole Vanoni, si rende conto della delicatezza e della importanza di

questo primo provvedimento, ed è giusto anzi che ella cerchi di essere prudente; ma io le ripeto che la prudenza, qui, si è tradotta in molte incertezze, da ciò i forti dubbi sul successo dell'iniziativa che abbiamo sentito esprimere da tutte le parti della Camera, dall'estrema destra all'estrema sinistra.

Io posso essere d'accordo con l'onorevole Corbino circa la sua affermazione che gli scopi di ogni riforma tributaria possono essere condensati in tre punti: maggiore gettito delle entrate ordinarie, perequazione fra imposte dirette ed imposte indirette, perequazione fra i contribuenti nel campo delle imposte dirette. Ed è anche vero che esiste una certa contraddittorietà fra il primo e gli altri due punti, seppure transitoria, voluta da un riassetto del sistema; contraddittorietà che stabilisce dei limiti oggettivi, che non si possono trascurare.

E do atto che esiste tutta una serie di limiti oggettivi, per cominciare ad avviarsi sul terreno della riforma, che effettivamente rendono difficile e pericoloso il cammino verso di essa. Tuttavia, è chiaro che il successo della riforma dipende proprio, in questo caso, dal successo dell'istituto della dichiarazione, dipende dalla fiducia che si è riusciti a dare al contribuente. E poiché siamo in una situazione estremamente delicata, dopo tante vicende caotiche, è necessario creare una serie di fatti preliminari ed un sistema di puntelli abbastanza solidi, in modo da rendere possibile in questo momento ed in questa concreta situazione il massimo di fiducia con le massime garanzie.

Per essere breve, cercherò di sintetizzare quello che ci sembrerebbe necessario per attuare un tentativo serio di riforma, anzi una premessa di riforma.

Primo: un'azione preliminare. L'onorevole Lombardi ci diceva che, prima di invitare la gente ad entrare nella casa infestata di parassiti, occorre provvedere allo sterminio di questi parassiti e non sperare che la gente entri con la promessa che sarà adoperato il D. D. T. quando essa sarà dentro.

Questo significa, in parole povere, che è necessario, anzi che sarebbe stato necessario — perché non è stato fatto e quindi non siamo più in tempo — che, prima di parlare della giustizia in astratto, si fosse dato mano alla giustizia in concreto e si fosse, quindi, data al contribuente italiano la prova che lo Stato si mette a fare sul serio, rovesciando il vecchio sistema e facendo crollare il vecchio mondo di alleanze, per aprire un'epoca nuova: che lo Stato, insomma, si pone davvero come tutore degli umili, degli oppressi, dei più poveri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

ed agisce con tutte le sue forze e con tutti i suoi mezzi contro i più ricchi, contro i gruppi monopolistici, contro le grandi società. Bisognava, quindi, cercare di arrivare ad una perequazione in concreto in questo paese, con queste forze sociali, con questi gruppi capitalisti, contro queste concrete, individuate società anonime, contro le singole, terribili evasioni che tutti conoscono e che scandalizzano tutti. Ed allora sarebbe nata una prima fiducia, ben più profonda di quella che può nascere da questo disegno di legge e da qualsiasi articolo di questa legge. Allora veramente sarebbe nata, preliminarmente, nella gente comune, nella gente che poi sarebbe dovuta andare a fare la sua dichiarazione, una fiducia nuova nello Stato e nella giustizia sociale e, quindi, nella giustizia tributaria.

Secondo: sempre nel campo delle misure preliminari, bisognava come è stato già detto da molti dei nostri oratori, riordinare sufficientemente gli uffici, riorganizzare e ridurre la burocrazia, studiare la situazione economica nazionale, preparare un panorama esatto quanto più possibile dei redditi del nostro paese.

Ed entrando ad esaminare il disegno di legge, nel dar vita all'istituto della dichiarazione, si doveva agire coraggiosamente almeno in tre settori: quello delle aliquote delle imposte dirette, quello dell'accertamento, quello delle sanzioni.

Terzo punto: la dichiarazione doveva avere di fronte a sé anche un riesame almeno della ricchezza mobile, per poter essere spinta ad essere più veritiera, e questo in particolare lo ha detto nel suo intervento l'onorevole Dugoni. Che cosa potrà accadere ora all'immaginario contribuente che faccia una dichiarazione veritiera? Guardiamolo un po' questo contribuente sincero. In primo luogo si vedrà ridotte le aliquote della complementare: quindi in definitiva o pagherà lo stesso o probabilmente pagherà di meno nel terreno specifico della complementare. Avrà, poi, la soddisfazione di avere una vaga promessa di riduzione di altre imposte se il risultato generale dell'esperimento non sia troppo cattivo. E se invece il risultato dell'esperimento fosse cattivo? E se voi ci aggiungete la contingenza nuova della politica del riarmo che vi spinge a ricercare nuove entrate per lo Stato? Allora, in questo caso, se non ritocate il sistema delle imposte dirette, quel che succederà a questo disgraziato contribuente veritiero è che si vedrà caricare sulle spalle per altre voci un peso maggiore di quello di cui si trova sgravato. Quindi il primo impulso

alla verità trova già una serie inibitoria quasi insuperabile. Noi perciò, mossi da questa preoccupazione, proporremo degli emendamenti in questo senso sul terreno della ricchezza mobile e per lo stesso fine proporremo altri emendamenti nel campo dell'abbattimento alla base.

Quarto punto: il tipo di curva di progressività scelto per la complementare è anch'esso veramente poco adatto a far credere nella perequazione tributaria. In proposito il Senato ha peggiorato l'opera del Governo. Infatti la curva attuale è di una progressività che si smorza col crescere del reddito. Questo sistema che cosa significa? Significa che il principio della progressività, che è il supremo principio sancito dalla Costituzione, darà ai contribuenti medi e piccoli l'impressione di giocare più a loro danno che a loro vantaggio, perché a mano a mano che uno ha un reddito maggiore, anziché essere colpito con un peso che cresce progressivamente, è colpito in misura maggiore in senso assoluto sì, ma non tanto quanto dovrebbe poiché — ripeto — la progressività cresce sempre più dolcemente: è una curva smorzata.

Vi è poi un altro difetto in questa curva: si giunge a colpire col 50 per cento redditi che sono puramente teorici, come i redditi di 500 milioni l'anno.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Addirittura metafisici.

BONINO. Ve ne sono parecchi di questi redditi: quattro sono denunciati, ma molti altri non sono denunciati.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Quelli li tasserà l'onorevole Bonino quando sarà ministro delle finanze.

BONINO. Questa possibilità non si prospetta perché non sarò mai ministro delle finanze.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Onorevole Bonino, è difficile accertarli e quindi colpirli, ma io non propongo affatto di non colpirli col 50 per cento: per me simili redditi si possono colpire con cifre ben più alte. Al Senato è stato proposto da uomini di sinistra che intanto si cominci a colpire col 50 per cento i redditi di 150 milioni: mi sembra che se a quei poveri reddituari rimangono 75 milioni annui possano pur sempre campare. Quindi la curva deve essere anche molto più rapida e non giungere al 50 per cento solo per i redditi di 500 milioni l'anno. In proposito — non si illuda l'onorevole Bonino — non supereremo di molto i quattro redditi accertati.

Quinto: per quanto riguarda l'accertamento, onorevoli colleghi, noi cercheremo di lot-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

tare con tutte le nostre forze per far sì che si introduca nella legge il consiglio tributario. Noi dobbiamo dare al contribuente la massima garanzia che l'accertamento sia una cosa seria, fatta con il massimo controllo possibile della pubblica opinione. Ora, quale controllo maggiore di un organo democratico come il consiglio tributario? Io ho seguito la discussione del Senato in proposito, discussione che è stata vivacissima e anche approfondita; ma non sono riuscito a capire bene le ragioni che hanno condotto il Governo e la maggioranza a respingere l'istituzione dei consigli tributari previsti dal decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 77.

Se ho ben capito, le opposizioni all'introduzione dei consigli tributari in questa legge, sono anzitutto queste: una specie di preclusione (mi pare che l'abbia detto proprio l'onorevole ministro) basata su norme costituzionali che riguardano le giurisdizioni speciali, le quali andrebbero a norma della Costituzione, per lo meno revisionate. Questa però, colpisce, se mai, i comitati tributari. Io ritengo che la tesi preclusiva sia molto discutibile e tutt'altro che accettabile, ma non intendo affrontarla qui. Penso invece che per il momento noi potremmo lasciare in disparte i comitati e limitarci ad esaminare l'utilità dei consigli tributari. Il secondo ordine di opposizioni riguarda il funzionamento dei consigli, l'esperienza che è stata fatta di essi.

L'onorevole ministro ha ricordato al Senato la vecchia esperienza del « focatico » per dichiarare di non potersi esprimere in un senso o in un altro, facendo tuttavia rilevare che il legislatore pensò bene di abbandonare questo sistema in base all'esperienza. Io osservo che quelle esperienze di ieri non sono paragonabili alle esperienze di oggi, perché l'Italia di ieri non è l'Italia di oggi, la democrazia di ieri non è quella di oggi! Allora era una democrazia ancora più chiusa, più limitata, in cui la classe politica era una classe più ristretta, in cui il suffragio universale era ancora lontano, e nella quale i rappresentanti popolari eletti erano in realtà rappresentanti di una classe con interessi più ristretti. Ora noi abbiamo esperienze nuove che sono quelle comunali, in vita non solo in città rette da amministrazioni social-comuniste, ma anche in città rette da amministrazioni della vostra parte, e bisogna riconoscere che sono state esperienze positive, almeno in gran parte. Non si capisce, quindi, perché non dovrebbero essere ugualmente positive per il settore delle imposte erariali dirette queste stesse esperienze.

Io non voglio, poi, considerare il terzo ordine di opposizioni che fu fatto al Senato, e cioè che in definitiva il risultato di queste esperienze è positivo solo nelle grandi città, ma non sarebbe tale nei centri minori, perché in questi centri la gente si conosce con maggiore facilità e si forma una più vasta rete di amicizie. In questo caso, si dovrebbe arrivare (l'onorevole Ghislandi vi ha già accennato nel suo intervento) ad un risultato opposto: e cioè in questi centri sarebbe al contrario più facilmente attuabile il funzionamento dei consigli tributari. In conclusione io, almeno personalmente, e credo anche di esprimere il parere di larga parte dell'opposizione, sarei disposto a lasciare, magari per il momento, in disparte i comitati tributari con i problemi ad essi collegati purché si dia vita ai consigli tributari e si affidi loro obbligatoriamente una specie di prima istruttoria sulle dichiarazioni che vengono fatte dai singoli contribuenti, le quali dichiarazioni, esaminate dai consigli tributari, dovrebbero tornare all'ufficio col parere del consiglio per le definitive decisioni.

In questo modo si rientra perfettamente nelle funzioni consultive che erano nello spirito della legge del 1945, istitutiva di questi consigli, e si superano tutte quelle considerazioni che furono affrontate al Senato.

Il sesto ed ultimo punto per il quale il nostro dissenso è anche grave, riguarda il sistema delle penalità. Noi siamo per un aggravamento del sistema di sanzioni per gli evasori maggiori. Anche a questo proposito vi è stata una lunga discussione al Senato, in cui alla minoranza che proponeva la detenzione per i casi più scandalosi di evasioni, oltre ad un certo reddito molto elevato, si oppose una serie di considerazioni soprattutto di natura giuridica. Si disse che non si poteva passare da una contravvenzione ad un delitto, quindi dall'ammenda alla reclusione, per un semplice scatto quantitativo, e si disse che il fatto giuridicamente è sempre della stessa natura, della stessa configurazione, sia che si tratti di una evasione di poche centinaia di migliaia di lire, o di poche migliaia di lire, sia che si tratti di molti milioni, o magari di centinaia di milioni.

Noi non siamo d'accordo al riguardo, e anche qui ridiscuteremo a lungo, perché per noi al di là della questione giuridica in senso stretto sta il fatto che le evasioni maggiori sono un vero e proprio delitto contro la collettività nazionale. Si parla tanto di tradimento della patria, di tradimento della collettività, di tradimento della nazione, ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

ogni spirar di vento, ma in questi casi non è stato ravvisato uno dei maggiori tradimenti che si possa compiere. Si parla tanto di sabotaggio a proposito di uno sciopero, che magari è di carattere puramente economico, e non si parla di sabotaggio in questi casi che per me rappresentano veri e propri sabotaggi gravissimi dello sforzo della collettività nazionale verso il proprio elevamento e verso un migliore avvenire. Perché non volete dunque ravvisare in questo un vero e proprio delitto?

Quindi, al di là delle considerazioni giuridiche, noi riteniamo di dover esaminare e studiare insieme — e lo studieremo profondamente in Commissione — un metodo per rendere la sanzione più decisiva, che possa fare davvero paura ai grossi gruppi capitalistici e a quegli individui che non sentono affatto il bisogno di fare il loro dovere verso la patria.

Questo, in riassunto, è il dissenso che ci divide dalla maggioranza. Noi ci auguriamo che il disegno di legge, riportato in Commissione, possa trovare una configurazione più rispondente alla realtà, affinché dal concetto della fiducia condizionata nel contribuente per la sua dichiarazione, sorga un sistema per cui la dichiarazione possa diventare davvero l'effettiva via per la riforma tributaria.

Potrei ritornare a quello che dicevo all'inizio. Voi ci potete domandare se in definitiva siamo contro lo spirito di questo disegno di legge o se lo approviamo. Lo abbiamo già detto: noi siamo d'accordo sul concetto centrale della dichiarazione obbligatoria. Ma il nostro disaccordo non è meno profondo per questo e non è meno radicale; anzi, noi non vi nascondiamo affatto la profonda sfiducia che abbiamo in questo tentativo: non tanto perché sia una sfiducia in lei, onorevole ministro, di cui ho già riconosciuto prima la tenacia personale con cui ha combattuto, ma sfiducia nella politica collettiva che dovette fare, in cui anche lei è inquadrate, quella politica collettiva che ha portato il nostro paese alla svolta economica del riarmo, che ha portato il paese in una situazione in cui il futuro si presenta veramente buio e preoccupante e in cui quindi non vediamo la speranza di incamminarci sul terreno fecondo della perequazione fiscale, della giustizia sociale, delle riforme di struttura.

Noi ci auguriamo che sentiate la gravità di questa situazione, che sentiate come anche le vostre volontà migliori e le vostre speranze migliori cadano necessariamente, stiano cadendo ad una ad una come foglie d'autunno,

stiano cadendo irrimediabilmente come pure illusioni travolte dal sistema, al quale siete legati, della politica estera e della politica interna che fate. E ci auguriamo che, se si comprenderà questo, si possa iniziare su di una base nuova uno sforzo concorde, veramente concorde da parte di tutti i settori, da parte di tutte le forze politiche per incamminarci su una via nuova, su una via di effettive riforme e di effettiva giustizia sociale. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni, di una interpellanza e di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, dell'interpellanza e delle mozioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se risponde a verità la pubblicazione « INSO » in data 5 dicembre 1950, n. 209, che la recente distribuzione di terre in Sila ha avuto un immediato seguito certamente non preveduto dai riformatori. Il barone Berlingeri, al quale sono stati scorporati ben 7000 ettari di terreno, si è vista riofferta in spontanea restituzione la sua terra dai contadini ai quali era stata assegnata; l'Ente S. a ha offerto, a quanto riferisce la detta agenzia, al predetto barone Berlingeri di riprendersi in affitto le sue terre.

(1892)

« TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se corrispondono al vero le voci che affermano essere state sospese le licenze militari e se non ritenga opportuno concedere, a tutti i componenti le Forze armate, in due turni: Natale e Capodanno, una licenza di sette giorni, più il tempo di viaggio e, per rendere effettivo il godimento di detta licenza, di concedere il biglietto gratuito di andata e ritorno congiunto al diritto di usare treni diretti e direttissimi, al fine di soddisfare il vivissimo e legittimo desiderio dei componenti le Forze armate e dei loro familiari di trascorrere uniti, nel loro focolare domestico, almeno una delle ricorrenze su accennate: Natale e Capodanno.

(1893) « BOTTONELLI, SACCENTI, PAJETTA GIULIANO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere se non credano di intervenire con urgenza al fine di evitare la ingiustificata ostinata opposizione del prefetto di Agrigento a che sia dato corso alla richiesta fatta dal comune di Ribera (Agrigento) nel giugno 1950 per l'attuazione dell'esproprio e la esecuzione dei lavori in conformità al decreto 13 marzo 1950 emesso dal Ministro dei lavori pubblici Aldisio, col quale sono dichiarati di pubblica utilità i lavori progettati dal detto comune per il collegamento della via Rosa con la via Pozzillo in quell'abitato; e quali provvedimenti intendano prendere contro i responsabili, se dovesse risultare a verità che sia stato smarrito il fascicolo intero contenente tutta la documentazione relativa alla istanza di esproprio, compreso il detto decreto ministeriale, e se ciò non sia stato fatto col deliberato proposito di fare scadere i termini assegnati nel precitato decreto, onde favorire intromissioni politiche scandalose le quali fanno trascinare la pratica di esproprio dal marzo 1947 (inaudito a dirsi, quando tale materia dovrebbe essere regolata, come da dichiarazione del Ministro Aldisio e dalle leggi vigenti, in un brevissimo periodo), ostacolando lo sviluppo di quella cittadina e il realizzarsi delle legittime aspirazioni di numerosi cittadini che ne fecero richiesta fin dal marzo 1947.

(1894) « D'AMICO, NASI, AZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se, dato che la Russia non ha rinvio in patria i militari italiani con la cartella clinica per l'Amministrazione militare, e che pertanto è impossibile avere conferma che le eventuali malattie dei medesimi sono state contratte per causa di servizio, non ritenga opportuna la emanazione di disposizioni grazie alle quali i militari reduci dalla Russia possano essere visitati da commissioni militari, che accertino l'eventuale malattia anteriore al rientro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4063) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure abbia adottato o sia per adottare contro l'inqualificabile sopruso del prefetto di Catania, ai danni della Unione contadini della Ducea di Nelson, di Maniàci di Bronte (Unione che organizza oltre 4000 lavoratori della terra, tra cui la quasi totalità dei contadini del feudo

ducale). Il prefetto Biancorosso ha, infatti, arbitrariamente estromesso dalla commissione per l'assegnazione in enfiteusi di 400 ettari di terra della Ducea, il rappresentante della Unione, malgrado l'avesse nominato egli stesso, e ciò, stando alla voce pubblica, in seguito alle pressioni della stessa amministrazione ducale, baluardo degli agrari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4064) « PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, di fronte alle insistenti richieste della popolazione e degli organismi interessati, non ritenga opportuno l'invio sul posto di un funzionario, allo scopo di meglio rendersi conto della necessità e della utilità della sistemazione e statizzazione della strada litoranea Manfredonia-Margherita di Savoia-Barletta.

« Tale strada interessa circa 20 comuni della provincia di Foggia e centri importanti per economia e per popolazione di quella di Bari, per cui il rimandarne la sistemazione e la statizzazione pregiudicherebbe notevolmente gli interessi delle due provincie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4065) « DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla domanda, formulata dal comune di Petrella Tiferina (Campobasso), di un congruo stanziamento di fondi, indispensabile per la esecuzione degli urgenti lavori di restauro della Chiesa di San Giorgio Martire e del Campanile, dichiarati monumenti nazionali, in quanto rappresentano uno dei pochi cimeli superstiti dell'architettura romanica del Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4066) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di impianto in Roccamandolfi (Campobasso) di un cantiere di lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4067) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Rio e Pincera al centro abitato di Roccamandolfi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

dolfi (Campobasso), che tanto è attesa dall'industre popolazione di quel comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4068)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Montenitro (Campobasso), di contributo sulla spesa prevista per la costruzione in detto comune di un edificio scolastico e di un asilo infantile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4069)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in qual modo il Consiglio di amministrazione della Stazione razionale di alpeggio di Campobasso ha ritenuto di venire incontro alle richieste di terreni, da adibire a pascolo, degli abitanti di Rionero Sannitico (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4070)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se si renda conto della situazione di disagio estremamente grave in cui si trovano i settemila dipendenti dell'U.N.S.E.A., i quali da oltre quattro mesi lavorano senza percepire lo stipendio.

« Si fa osservare che anche i dipendenti dell'U.N.S.E.A. sono esseri umani che non hanno la capacità di vivere di sola aria, ma che hanno bisogno altresì di alimenti per il proprio sostentamento e per quello delle loro famiglie, ed essendo nella gran parte modesti impiegati e lavoratori privi di beni di fortuna, il solo mezzo che hanno per procurarsi gli alimenti indispensabili è la remunerazione del lavoro che prestano.

« L'interrogante chiede altresì all'onorevole Ministro se non ritenga che per ragioni di diritto e di umanità si debba provvedere di urgenza al pagamento degli stipendi maturati, o quanto meno di un acconto del 75 per cento di tali stipendi prima delle feste natalizie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4071)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se a mezzo dei suoi organi peri-

ferici abbia disposto o intenda disporre la raccolta di dati relativi al numero esistente in ogni singola provincia ed in tutto il Paese di vecchi lavoratori e vecchie lavoratrici che non hanno i requisiti di legge per ottenere la pensione di vecchiaia dall'I.N.P.S.

« Nel caso che tale indagine sia stata già fatta l'interrogante chiede di conoscerne i risultati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4072)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali fondi sono stati messi a disposizione dei prefetti di Cagliari, Sassari e Nuoro per l'assistenza invernale ai disoccupati ed altre categorie bisognose. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4073)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se è vero che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha vietato ai propri dipendenti la iscrizione all'Associazione nazionale assistenza pubblici impiegati; in caso affermativo, per conoscere se non ritenga tale divieto lesivo dei diritti dei dipendenti stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4074)

« RICCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della difesa, per conoscere se intende oppure no revocare il divieto da lui fatto, nel settembre 1950, ai circoli sottufficiali delle Forze armate, di abbonarsi al periodico *Il sottufficiale d'Italia* o di farne acquisto.

(468)

« CUTTITTA ».

« La Camera dei deputati,

esprime la commossa e memore solidarietà del popolo italiano ai connazionali di Eritrea e di Libia, che una ingiusta deliberazione dell'O.N.U. priva di diritti e di garanzie maturati in decenni di fecondo lavoro;

invita il Governo a svolgere una sollecita ed energica azione, onde siano effettive le garanzie per gli italiani di Eritrea anche in regime federale; e attende con urgenza responsabili e dettagliate delucidazioni al riguardo;

deplora che il Ministro degli esteri, nonostante le reiterate e solenni assicurazioni date in precedenza al Parlamento e al Paese, abbia preventivamente accettato per l'Eritrea,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

in nome dell'Italia, una soluzione lesiva degli interessi, dei diritti e della dignità del nostro popolo.

(41) « ROBERTI, ALMIRANTE, MICHELINI, MIEVILLE, CUTTITA, DI FAUSTO, VIOLA, RUSSO PEREZ, BONINO, COVELLI, CAPUA, LEONE MARCHESANO, RICCIARDI, BASILE, CONSIGLIO, NITTI ».

« La Camera,

visto che nei giorni 30 dicembre 1950-4 gennaio 1951 si riunirà a Ginevra una duplice Assemblea con l'intervento di delegati di 49 Nazioni del mondo, sia eletti in base a leggi particolari o a particolari mozioni o deliberazioni dei Parlamenti, sia designati da libere organizzazioni, allo scopo di tracciare le linee di una Federazione Mondiale, in un progetto non impegnativo per alcuno, e da sottoporre alla discussione successiva di tutti i Parlamenti nazionali e dell'Assemblea delle Nazioni Unite;

considerato che una Federazione di tutti i Paesi del Mondo è l'unica organizzazione che possa evitare l'immenso disastro di una guerra mondiale distruggitrice della civiltà e di gran parte del genere umano, garantendo una pace duratura, ed è pertanto un ideale così nobile e sublime:

1°) da giustificare ogni sforzo tendente ad attuarlo, sforzo che più tenace deve essere, quanto più gravi sono gli ostacoli da superare;

2°) da condannare decisamente ogni scetticismo o tiepidezza, che, pure inconsciamente, ingigantisce gli ostacoli;

3°) da far benedire ogni slancio appassionato ed entusiasta, tanto più apprezzabile quanto più possa aversi l'impressione che esso si scagli contro una utopia, mentre invece gli esempi storici di federazioni già esistenti, i notevoli progressi tecnici, l'incoercibile spinta che tutti i popoli e tutti gli individui innegabilmente sentono verso forme sempre più intime di solidarietà internazionale, tanto più urgenti quanto più imminenti e gravi sono i pericoli che incombono; i primi accenni, sia pur timidi ed imperfetti, di concreti e positivi progetti di realizzazioni federalistiche dimostrano che gli sviluppi sono fondatamente auspicabili e realizzabili;

considerato che un settore cospicuo in cui gli sforzi federalisti sono più concreti, rafforzando ogni speranza, sono quelli dell'O.N.U. e del Consiglio Europeo, base ed avviamento, come il Senato ha affermato, ad

una più ampia unità europea, primo scalino di una migliore e più efficace organizzazione del Mondo;

considerato che l'Italia non può essere assente dall'Assemblea di Ginevra, che in ogni caso rappresenta una alta affermazione suscettibile di maggiori sviluppi, ma deve intervenire secondo quanto è già previsto dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica,

fa voti

che i Rappresentanti italiani all'Assemblea di Ginevra si ispirino alle superiori considerazioni e che l'Assemblea costituisca un primo concreto passo per la realizzazione della Federazione Mondiale.

(42) « ADONNINO, CHIOSTERGI, ARCANGELI, CHIESA TIBALDI MARY, BOVETTI, TAMBRONI, TRIMARCHI, PETRONE, LECCISO, CASTELLI AVOLIO, DE MARTINO CARMINE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Quanto alle mozioni, ne sarà in seguito fissata la data di discussione.

La seduta termina alle 20,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11.

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (*Approvato dal Senato*). (1619). — *Relatori*: Martinnelli, *per la maggioranza*, e Dugoni e Pieraccini, *di minoranza*.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (*Urgenza*). (1546). — *Relatore* Tozzi Condivi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni. (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (389-B). — *Relatore* Garlato.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauero.

e. della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauero.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI